



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI AGRARIA

Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali

TESI DI LAUREA IN ECONOMIA ED ESTIMO FORESTALE

*LA RACCOLTA DEI FUNGHI IN VAL DI Fiemme:
un'analisi della domanda e del sistema di regolamentazione*

Relatore:

Prof. Davide Matteo Pettenella

Correlatore:

Dott. Enrico Vidale

Laureando:

Stefano Casotto

Matricola n. 583148

ANNO ACCADEMICO 2010- 2011

INDICE

Riassunto e <i>abstract</i>	pag. 7
Capitolo 1: Introduzione	pag. 9
Capitolo 2: Materiali e metodi	pag. 11
Capitolo 3: Analisi comparata della normativa provinciale	pag. 12
3.1 La legge e la raccolta del fungo selvatico	pag. 12
3.2 Principi e regole della Legge provinciale 16/1991	pag. 12
3.2.1 Finalità e modalità di raccolta (artt. 1 e 2)	pag. 12
3.2.2 Permessi per la raccolta (artt. 3 e 4)	pag. 13
3.2.3 Zone interdette, divulgazione della legge e vigilanza del servizio (artt. 5-6-7)	pag. 13
3.2.4 Sanzioni (art. 8)	pag. 14
3.3 Principi e regole della Legge provinciale 11/2007 e del Regolamento attuativo 23-25/2009	pag. 15
3.4 Confronto tra la normativa vigente in Val di Fiemme e quella nel Consorzio “Fungo di Borgotaro”	pag. 16
Capitolo 4: Il caso studio della Magnifica Comunità della val di Fiemme nella gestione delle risorse fungine	pag. 21
4.1 L’area di studio	pag. 21
4.2 Magnifica Comunità di Fiemme	pag. 21
4.3 Convenzione per la gestione della raccolta funghi in Val di Fiemme	pag. 22
4.4 Storia delle Convenzioni dal 1991 ad oggi: similitudini e differenze	pag. 24
4.5 Dati economici del servizio	pag. 25
Capitolo 5: Risultati e discussioni dei questionari distribuiti ai raccoglitori	pag. 35
5.1 Organizzazione delle interviste	pag. 35
5.2 Il servizio di vigilanza	pag. 35
5.3 L’informazione e i servizi per il raccoglitore: ruolo nel sistema	

della gestione delle risorse fungine	pag. 37
5.4 Destinazione degli introiti	pag. 37
5.5 Modifiche normative introdotte dalla LP 11/2009	pag.38
5.6 Dati sommari e analisi descrittiva delle interviste	pag. 38
5.7 Modelli lineari semplici	pag. 46
Capitolo 6: Conclusioni	pag. 52
Bibliografia	pag. 54
Allegati	pag. 57

Indice delle tabelle

Tabella 3.1: Importi delle sanzioni nelle 2 principali normative	pag. 14
Tabella 3.2: Confronto tra i diritti alla raccolta in Val di Fiemme e nel Consorzio di Borgotaro	pag. 16
Tabella 3.3: Confronto tra 2 approcci di mercato differenti: aspetti generali	pag. 17
Tabella 3.4: Confronto tra 2 approcci di mercato differenti: aspetti specifici	pag. 18
Tabella 4.1: Comuni della Val di Fiemme	pag. 21
Tabella 4.2: Figure istituzionali partecipanti alla Conferenza degli Enti	pag. 22
Tabella 4.3: Caratteristiche salienti delle 3 Convenzioni di riferimento	pag. 24
Tabella 4.4: Introiti lordi suddivisi per tipologia di pagamento (anni 2008-2009-2010)	pag. 26
Tabella 4.5: Introiti lordi e netti relativi agli ultimi 3 anni	pag. 31
Tabella 4.6: Introiti netti suddivisi per comune e per anno	pag. 32
Tabella 5.1: Sanzioni commisurate	pag. 36
Tabella 5.2: Osservazioni dei raccoglitori di funghi sulla qualità del servizio	pag. 39
Tabella 5.3: Analisi descrittiva delle variabili	pag. 40
Tabella 5.4: Correlazione tra la variabile giorni di raccolta 2010 e giorni di raccolta 2011	pag. 47
Tabella 5.5: Correlazione tra le variabili giorni di raccolta, grado di esperienza e importanza attribuita ai funghi nella scelta della Val di Fiemme come meta di vacanza	pag. 48
Tabella 5.6: Correlazione tra i kg di funghi raccolti dai turisti e i kg di funghi raccolti dai residenti	pag. 50
Tabella 5.7: Correlazione tra i kg di funghi raccolti e le variabili giorni in foresta, ore spese in bosco, le variabili turista e trasgressore	pag. 51
Tabella 5.8: Correlazione tra la wtp1 e la wtp3	pag. 51
Tabella 5.9: Caratteristiche della wtp1	pag. 52
Tabella 5.10: Caratteristiche della wtp3	pag. 52

Indice delle figure

Figura 3.1: Organizzazione del servizio di raccolta dei funghi in Val di Fiemme	pag. 19
Figura 4.1: Quantità di permessi acquistati suddivisi per anno	pag. 25
Figura 4.2: Introiti lordi dal 2003 al 2010	pag. 27
Figura 4.3: Importi dei permessi acquistati suddivisi per anno e per tipologia	pag. 28
Figura 4.4: Distribuzione percentuale cumulata degli introiti degli ultimi 3 anni suddivisi per tipologia di permesso	pag. 29
Figura 4.5: Anomalia nell'acquisto dei permessi per l'anno 2010	pag. 30
Figura 4.6:Quantità di permessi acquistati dai raccoglitori suddivisi per tipologia e per anno	pag. 31
Figura 4.7: Ripartizione degli introiti tra gli Enti coinvolti (anno 2008)	pag. 33
Figura 4.8: Ripartizione degli introiti tra gli Enti coinvolti (anno 2009)	pag. 34
Figura 4.9: Ripartizione degli introiti tra gli Enti coinvolti (anno 2010)	pag. 34

Indice dei grafici

Grafico 5.1: Distribuzione delle variabili riferite agli anni	pag. 41
Grafico 5.2: Distribuzione delle variabili riferite ai giorni di raccolta	pag. 42
Grafico 5.3: Grafici a scatole e baffi inerenti alle variabili riferite ai giorni di raccolta	pag. 43
Grafico 5.4 Distribuzione delle variabili riferite ai kg di funghi raccolti	pag. 44
Grafico 5.5 Grafici a scatole e baffi inerenti alle variabili riferite ai kg raccolti	pag. 44
Grafico 5.6: Distribuzione delle variabili riferite alla wtp	pag. 46
Grafico 5.7: Grafici a scatole e baffi inerenti alle variabili riferite alla wtp	pag. 47
Grafico 5.8: Correlazione tra le variabili giorni di raccolta 2010 e giorni di raccolta 2011	pag. 48
Grafico 5.9: Individuazione dei trasgressori	pag. 49
Grafico 5.10: Correlazione tra i kg raccolti nel 2010 e quelli del 2011	pag. 50

RIASSUNTO

La raccolta di funghi in Italia negli ultimi due decenni ha assunto un ruolo molto importante nell'economia forestale. Nel caso studio della Magnifica Comunità di Fiemme (MCF), il solo contributo dalla gestione diretta del fungo selvatico si aggira oggi attorno agli 0,2 M€, non stimando l'intero indotto. Le risorse fungine, intese come produzione di funghi commestibili in foresta, rappresentano il bene-servizio domandato dai numerosi raccoglitori. L'offerta, invece, è rappresentata dai proprietari forestali, responsabili della gestione. Tuttavia, la MCF svolge un ruolo di gestore della risorsa, raggruppando gli interessi della proprietà. Di fatto è deputata alla commercializzazione di diritti di accesso alla risorsa funghi, in altre parole alla vendita di permessi di raccolta. La gestione verte su tre punti cardine: la ripartizione degli introiti, la regolamentazione della raccolta e la vendita di permessi.

La ripartizione degli introiti viene determinata per il 50% dalle presenze turistiche registrate nei comuni dal 1 giugno al 30 settembre e per il restante 50% dall'estensione della superficie forestale di competenza.

La regolamentazione della raccolta è strutturata nell'ottica di garantire e salvaguardare la presenza delle risorse fungine.

La vendita dei permessi infine viene effettuata attraverso agenti diversi (uffici postali, Azienda di Promozione Turistica e banche) e l'adozione di un minimo *marketing* territoriale.

Nel lavoro si è cercato di capire quali fattori influenzano maggiormente la raccolta e come sommariamente possono essere utilizzati per migliorare le politiche di gestione delle risorse fungine.

Il primo fattore fa riferimento alla variabile dei giorni passati in bosco, il secondo alla figura del turista appassionato e il terzo al raccoglitore rispettoso della normativa. In sostanza il risultato della ricerca evidenzia che aumenta la probabilità di raccolta se il raccoglitore nel contempo è assiduo, turista e titolare di regolare permesso.

I dati emersi tuttavia devono essere presi con beneficio di inventario, in quanto frutto di risposte strategiche e pertanto migliorie gestionali possono essere sviluppate solo su quanto già esiste (es. quantitativi e tipologie dei permessi).

Abstract

In the last two decades, mushroom picking has become an important issue in the forest economy. In the “Magnifica Comunità di Fiemme” (MCF) case study, the direct wild mushroom picking activity worthies around 0.2 M€ per year, without estimating the other aside economies. Wild mushroom resources, in other words the production of edible wild mushroom fruiting bodies in forest, is the main good-service demanded by the pickers. Contrariwise, the forest owner represent the supply side. Nevertheless, the MCF cover a management role over the wild mushroom resources, gathering the owner needs. *De facto*, MCF has the task to sell access rights, or more simply the mushroom permits. The management is rooted in three main pillars: the net income division, rule implementation over the picking activities and finally the mushroom picking permits.

The income repartition is based 50% on the overall number of touristic stays in the given municipalities between the 1st of June and the 30th of September, and another 50% according the forest surface;

The picking activity rules aim to preserve the wild mushroom resources and the forest environment;

Finally, the mushroom permit selling through different channels linked to the local and territorial marketing.

In the thesis, we further analyzed what factors influence more the wild mushroom harvest and how these data might be used by the policy maker in the local wild mushroom management. The picking day spent seasonally in the forest, the degree of interest of a given pickers and the picking rules implementation are surely the most important variables to look at. Briefly, the research show that higher volume of harvest correspond to the picker assiduity, whether is a tourist or not and finally if the picker respect the law. Nonetheless, the questionnaire data should considered as a fact-finding survey, due to the high level of strategic answer; so at the moment management improvement may be searched only in the existing data (quantity and quality od mushroom picking permits sold).

1. INTRODUZIONE

La raccolta dei funghi spontanei rappresenta oggi un'attività ricreativa di notevole importanza socio-economica per il comparto foresta. Negli ultimi due decenni, sia a livello nazionale che a livello locale, si è resa necessaria una accurata regolamentazione per diminuire quanto più l'impatto antropico in bosco derivato dalla raccolta di funghi spontanei. Già dagli inizi degli anni '90 in Italia, il legislatore disegnò una normativa specifica per arginare i fenomeni di congestione dell'utilizzo delle risorse fungine, causa motrice di numerosi attriti tra popolazioni locali e non. Entrambe le parti, popolazioni locali e non, vantavano diritti, ma non doveri nella raccolta di funghi spontanei a scapito delle proprietà forestali locali, unica figura a subire danni diretti e indiretti. Il sistema gestionale presentato nella legge 352/93 stabiliva una compensazione per il gestore della risorsa e solo agevolazioni per i detentori di diritti reali quali i proprietari, come l'esenzione al pagamento per la raccolta. Tuttavia, oggi in molte regioni e realtà locali il ruolo della proprietà nella condivisione degli introiti ricavati dal gestore della risorsa funghi è lentamente migliorato, diventando una voce di bilancio significativa se non fondamentale.

La raccolta di funghi selvatici non è stato un argomento affrontato solo nella nostra penisola, ma anche in molti altri paesi europei, dove si sono registrate situazioni simili di congestione. Un esempio sono le foreste della Scozia, dove la raccolta libera di funghi è stata regolamentata a seguito di molteplici attriti tra proprietari e raccoglitori (Dyke and Newton, 1999). Anche in questo caso, lo scontro tra diritti è stato inevitabile: da un lato la proprietà vantava il diritto di essere compensata per il danno causato, mentre i raccoglitori fermi nelle loro consuetudini, insistevano nella raccolta libera. Il conflitto fu risolto con la creazione di un permesso di raccolta a beneficio della proprietà, limitando in questo modo la pressione antropica nelle risorse fungine. Il percorso intrapreso segnò di fatto l'estensione del diritto di proprietà sopra le risorse fungine, fino a quel momento considerate una mera esternalità positiva del bosco, al pari di un bene pubblico puro. Se da un lato il riconoscimento dei diritti di proprietà è senza ombra di dubbio un passo importante per la creazione di un sistema gestionale basato su interazioni socio-economiche, dall'altro la difficoltà risolutiva dei conflitti è dipesa dal sistema di giuridico in cui gli attori si trovavano. L'esempio scozzese per esempio fu risolto in sede giudiziaria, con una mediazione delle pubbliche autorità. Al contrario l'analoga situazione nel sistema civilistico italiano è stato un iter legislativo decisamente più lungo e con continue modifiche e integrazioni alla legge 352/93. Ad oggi rimane ancora poco chiara l'attribuzione dei diritti di proprietà delle risorse fungine in Italia, che si deve per cui cercare non entro la legge, ma bensì nel codice civile (artt. 820 e 821 "I frutti", art. 832 "proprietà", art. 843 "accesso", art. 845 "pubblico interesse proprietà fondiaria") e nella costituzione (art. 42). Come in Italia anche in Spagna la mancata attribuzione dei diritti di proprietà ha generato notevoli problemi di dissidi tra proprietari e raccoglitori, tanto che ad oggi il fungo è ancora considerato "*res nullius*" anche se potenzialmente non lo è¹. Un esempio riportato da Oria-De-Rueda (2008) mostra come la raccolta di funghi in Spagna sia molto importante sia in termini economici che sociali, ma la remunerazione dei proprietari forestali non è pratica usuale, come nel sistema gestionale della risorsa fungo italiano.

Un singolare esempio di buona gestione delle risorse fungine, nato aggirando i gap legislativi nazionali e regionali, è il consorzio "Fungo di Borgotaro". Costituito per la tutela della produzione di funghi selvatici come il porcino (*Boletus edulis*), il consorzio è il risultato di una azione locale coordinata, tra proprietari privati, comunali², enti pubblici, aziende e raccoglitori, interessati alla gestione e valorizzazione dei funghi selvatici. Nel pieno rispetto della normativa vigente, il consorzio è riuscito a differenziare l'offerta di raccolta funghi, principale produzione

¹ Codice Civile Spagnolo artt. 334, 335, 339, 340, 348, 350, 353, 354 e 355. Legge forestale 8-giugno-1957, artt. 29-30 e relative modifiche.

² Le comunali sono enti di diritto privato, che condividono indistintamente grandi aree di terreno dividendone i profitti.

forestale³, zonizzando un'area di oltre 30.000 ettari a seconda della tipologia di raccoglitore ovvero imputando diversi limiti di raccolta in termini quantitativi⁴. All'interno dell'area di raccolta il gestore coordina il turismo di raccolta funghi, così come la raccolta ai fini professionali. Entrambe queste figure hanno anche la possibilità di vendere il loro raccolto al consorzio il quale processa e commercializza i funghi secondo il disciplinare di produzione IGP⁵. Il sistema ha permesso un aumento di introiti rispetto alla normale gestione prevista dalla normativa, garantendo in particolari anni come il 2005, introiti di circa 0,5M€ per la proprietà e un indotto di circa 2,8 M€, impiegando 28 persone a tempo pieno e una decina di stagionali. Tuttavia, il modello "Fungo di Borgotaro" nel panorama italiano è una unicità. Tentativi d'innovazione gestionale sono stati condotti in Veneto nell'area dell'Altopiano dei Sette Comuni e del Grappa, cercando di coordinare le proprietà comunali, le uniche al momento a detenere grandi superfici, per la vendita di permessi e valorizzazione del fungo. Ad ogni modo la difficile coordinazione tra i diversi attori e talvolta i diversi conflitti nella gestione delle risorse forestali sono stati finora i maggiori ostacoli, limitando conseguentemente gli introiti al gestore e proprietari.

Un ultimo caso, che sarà approfondito nel lavoro di tesi, è il sistema gestionale della Magnifica Comunità di Fiemme, che riconosce i diritti di partecipazione agli utili e conseguentemente alle decisioni politiche da parte i proprietari privati aventi un'estensione forestale maggiore di 100 ha.

La tesi è strutturata in sei capitoli, dove il secondo riguarda gli aspetti metodologici del lavoro di tesi; un terzo capitolo descriverà un quadro conoscitivo del sistema gestionale della risorsa fungo nella Magnifica Comunità di Fiemme (MCF), attraverso l'analisi della normativa attuale paragonata ad altri casi studio riportati in letteratura; un quarto riporterà i dati economici raccolti nella magnifica; un quinto i risultati del questionario attraverso la semplice statistica descrittiva e modelli lineari semplici; e infine le conclusioni nel sesto capitolo.

In questo lavoro di tesi si cercherà di capire il funzionamento del sistema di gestione della Magnifica Comunità di Fiemme (MCF) e come questo è in grado di valorizzare le risorse fungine. In particolar modo si cercherà di indagare sulle variabili antropiche che influenzano o meno la raccolta di funghi in bosco, e quindi capire quali di esse favoriscono una maggiore fonte informativa per il decisore politico nel settare i prezzi dei permessi di raccolta.

³ I boschi all'interno del consorzio sono gestiti in funzione della produzione di fungo porcino, turnando la ceduzione di faggio e castagno ogni 35 anni (Mediterranean mushrooms: how to market them, 2007, Pettenella e S. Kloehn). Rispetto a una fustaia rinnovata a tagli successivi, dove dopo il taglio la ceppaia muore, nel ceduo la stessa continua a vivere anche dopo la ceduzione, permettendo la vita alle sue specie simbiotiche come il porcino.

⁴ www.fungodiborgotaro.it

⁵ <http://www.fungodiborgotaro.com/ita/igp.jsp>

2. MATERIALI E METODI

La reperibilità di dati forestali è il principale problema dell'economia forestale, sia in termini di dispendio di tempo speso, che in termini di qualità del dato raccolto. Si sono quindi condotte delle indagini bibliografico-normative preliminari inquadrando il caso studio della MCF, gestore delle risorse fungine, rispetto la normativa nazionale e altri sistemi gestionali presenti nel territorio nazionale, quindi procedendo secondariamente alla raccolta di dati in campo a seconda dei gap informativi riscontrati. Congiuntamente, la raccolta d'informazioni è stata avviata in loco, attraverso interviste libere e semi-strutturate alla MCF, principale fonte informativa di dati. Infine, dopo una breve analisi documentale si sono analizzate le lacune informative e si è abbozzato un questionario da somministrare ai raccoglitori di funghi. La scelta è stata presa, poiché nessuna indagine era stata condotta prima, riguardo ai parametri socio-demografici che stimolano la raccolta dei funghi in foresta e quindi la possibilità di utilizzare tali variabili per la future strategie di gestione della risorsa fungina.

I dati e le informazioni raccolti dalla revisione della bibliografia si sono utilizzati per analisi comparata tra i sistemi gestionali, utilizzando l'approccio e indicatori proposti da (Pettenella et al 2006). In sunto, si sono posti a confronto il sistema gestionale previsto dalla legge 16/91 e relative modifiche con il modello implementato dal Consorzio del "fungo di Borgotaro". In seguito è stata costruita una sezione relativa ai dati economici della MCF legata al comparto funghi, spiegandone volumi, trend e modalità di ripartizione degli introiti.

Successivamente si è provveduto alla costruzione del questionario, sottoposto nei mesi di luglio e agosto 2011, avvenuta tenendo in considerazione l'eterogeneità dei raccoglitori di funghi della Val di Fiemme nei confronti di parametri socio-demografici, di conoscenza micologica e comportamentale. Il questionario è stato creato al fine di comprendere come categorizzare i raccoglitori in relazione al loro impatto economico sulle casse della MCF. Per fare questo sono state formulate delle domande anagrafiche e sociali, altre legate ai kg di funghi raccolti, altre riferite ai luoghi di raccolta preferiti e altre ancora riferite alle conoscenze micologiche. La somministrazione del questionario è risultata difficoltosa in un primo momento a causa di una mancata disponibilità mostrata dai raccoglitori incontrati; successivamente, avvalendosi delle guardie funghi, con le quali si è andati in bosco a cercare i raccoglitori, la raccolta del materiale è stata più efficiente.

Terminata la raccolta dei questionari nell'ultima settimana di agosto si è proceduto alla codifica dei dati, avvalendosi di un foglio di calcolo excel. Le variabili di tipo *dummy* sono state indicate con i numeri 1 e 0, le variabili discrete e quelle continue sono state indicate così come raccolte. Le variabili riferite a dati qualitativi sono state codificate avvalendosi di un numero progressivo. Successivamente utilizzando un software di statistica si è proceduto ad analizzare i dati mediante la statistica descrittiva e la creazione di modelli lineari.

Per ciò che concerne la statistica descrittiva sono state prese in esame tutte le variabili significative ai fini dell'indagine, raggruppate in 4 grandi aree: gli anni, i giorni, i kg di funghi raccolti e la *willingness to pay* (wtp - disponibilità a pagare). Una volta analizzata la distribuzione dei dati delle variabili principali mediante degli istogrammi e dei grafici a scatole e baffi si è provveduto a creare dei modelli lineari relazionando le variabili tra di loro al fine di comprendere se intercorreva una relazione.

3. ANALISI COMPARATA DELLA NORMATIVA PROVINCIALE

L'analisi del fenomeno raccolta funghi trova una chiave di lettura adeguata attraverso un'attenta considerazione della normativa stabilita al riguardo.

3.1. La legge e la raccolta del fungo selvatico

La raccolta dei funghi spontanei in provincia di Trento ha iniziato ad assumere una rilevanza economica a partire dal 1991, anno d'introduzione della Legge Provinciale 16/91, la quale imponeva il pagamento del permesso di raccolta dei funghi. Fino a quel momento la raccolta di funghi in foresta era libera, quindi, né per il gestore forestale, né per il proprietario vi erano forme di remunerazione per mantenere o migliorare tale risorsa, quindi ritenuta più un danno che una risorsa. Grazie all'incremento del tenore di vita degli italiani durante il ventennio precedente, la domanda di attività ricreative aumentò e la popolarità della raccolta funghi diventò per molte persone momento di svago fisico e mentale. Il pagamento del permesso di raccolta segnò un punto di svolta per il settore forestale locale, visto la consistente domanda di tale servizio ricreativo della foresta, portando nelle casse del gestore e talvolta del proprietario cospicue somme, paragonabili alla vendita di legname (Pettenella et al. 2006). Inoltre, l'indotto generato dalla raccolta funghi è stato in taluni casi il vero motore economico del loco, con la creazione di servizi integrativi, come alloggi, ristorazione e altre attività ricreative. Tuttavia, se da un lato la raccolta funghi ha rappresentato un'importante fonte di svago, dall'altro ha generato notevoli problemi di congestione su una risorsa molto fragile come le risorse fungine. Il risultato fu nella provincia di Trento come nel resto d'Italia, una legge ad hoc che regolasse la gestione e la fruizione della raccolta funghi.

Un esempio concreto sono i boschi della Val di Fiemme che già negli anni '80 erano percorsi da migliaia di raccoglitori professionisti e amatoriali, spesso coinvolti anche nella commercializzazione di funghi, i quali erano considerati un danno per il bosco e per il fungo stesso. Si è cercato quindi di disciplinare i flussi di raccoglitori allo scopo di preservare il bosco e di generare un introito nel bilancio del gestore forestale. Infatti, la vendita di permessi per la raccolta è divenuta nel tempo una sezione del bilancio della MCF.

Nei paragrafi a seguire si cercherà di riportare le principali norme che regolano la raccolta e il loro contenuto, al fine di comparare i modelli gestionali prescritti con altri casi studio in letteratura come il modello di Borgotaro. Le normative considerate per il caso studio della MCF sono la Legge Provinciale 16/91 e le ultime modifiche apportate con la LP11/09. Successivamente, verrà effettuato un confronto tra la struttura gestionale imposta dalla Provincia Autonoma di Trento e quindi calata nella MCF e quella del noto caso studio italiano del Consorzio del Fungo di Borgotaro (CFB).

3.2. Principi e regole della Legge provinciale n°16/1991

Nel 1991 la congestione di utenze in foresta legate alla raccolta funghi sono state al centro della normativa provinciale. In particolar modo, il legislatore preoccupato della pressione antropica in bosco individua tra le finalità della legge il principio di sostenibilità nell'uso delle risorse fungine, regolandone minuziosamente le modalità d'accesso. Nei paragrafi a seguire saranno illustrati e commentati i principali articoli contenuti nella LP 16/91.

3.2.1. Finalità e modalità di raccolta (artt. 1 e 2)

L'articolo 1 chiarisce le sue finalità del legislatore, delineando due principi base su cui la legge è costruita. Il primo pilastro verte sulla conservazione degli ecosistemi vegetali quali principali generatori di risorse fungine, limitandone l'azione umana, ovvero riducendo quanto più

possibile la pressione antropica, mentre il secondo si limita ad indicare il principio di miglioramento della risorsa, quindi subordinato al primo.

L'erosione superficiale, il compattamento del suolo, il danneggiamento della rinnovazione rappresentano solo alcuni tra i danni più evidenti causati dalla raccolta funghi, i cui effetti non sono facilmente visibili nel medio-breve periodo. Malgrado il tentativo di arginare i problemi di depauperamento del "capitale bosco", altri disturbi persistono anche se sono meno noti al legislatore. Ad esempio l'azione di disturbo dei raccoglitori di funghi nei confronti dei tetraonidi, si è continuato manifestato anche dopo l'implementazione della LP 16/91. Solo in alcune parti della provincia è un problema sentito, e nel 2007 i comuni di Lavarone e Luserna in accordo con l'ispettorato forestale hanno proposto di istituire una riserva naturale allo scopo di preservare le popolazioni faunistiche, tra cui i tetraonidi, annullando nell'area l'attività di raccolta dei funghi (Sartorelli 2007). Un altro esempio del problema lo si è visto anche in altre aree dell'arco alpino, come in Regioni Piemonte e Valle d'Aosta (Progetto galliformi alpini), facendo esplicito riferimento ai danni causati dalla presenza dell'uomo in bosco nei confronti dei tetraonidi. Infatti, le interazioni causate da attività turistiche possono influenzare il successo riproduttivo dei galliformi alpini, in quanto uccelli che nidificano al suolo (Osservatorio Faunistico della Regione Piemonte 2007).

I mezzi per contrastare gli impatti antropici sono stati indicati immediatamente dal legislatore nell'articolo 2 della referendosi all'introduzione della quantità massima di raccolta, limitata ai 2 chilogrammi e al periodo di raccolta tra le 7.00 e le 19.00. Infine, il legislatore indica una serie di buone pratiche di comportamento, come l'utilizzo di contenitori areati e la pulizia dei funghi in foresta, pratiche che erano già parte delle consuetudini locali.

3.2.2. Permessi per la raccolta (artt. 3-4)

Il terzo articolo stabilisce i diritti di raccolta dei diversi raccoglitori, differenziando in breve i residenti in provincia di Trento dai non residenti. Quest'ultimi possono accedere al servizio ricreativo solo dopo aver acquistato il permesso di raccolta, documento che garantisce l'acquisizione del diritto per un arco temporale ben definito. In genere è il sindaco che stabilisce numero e importi dei permessi, ma in molti casi delega la gestione a un ente terzo secondo un protocollo d'intesa. Infatti, la legge stimola la coordinazione territoriale tra i piccoli comuni, al fine di ridurre quanto più possibile il numero degli enti gestori della risorsa fungo.

Capitolo a parte è il diritto alla raccolta dei residenti e dei proprietari, come in molte leggi regionali italiane. I residenti sono avvantaggiati rispetto ai turisti, poiché sono esenti da ogni tipo di pagamento del permesso di raccolta, limitandosi ad esibire il solo documento di identità oppure proprietà, rilasciato quest'ultimo dal comune in cui detengono il diritto di godere e disporre della propria foresta, nel caso abbia estensione maggiore di un ettaro. Il legislatore prevede anche delle deroghe nella raccolta, in termini quantitativi, limitate ai residenti, al fine dell'integrazione al reddito come stabilito dalla normativa nazionale. A tal fine, l'ente gestore può accogliere le domande dei raccoglitori professionisti, legato all'estensione forestale⁶.

3.2.3. Zone interdette, divulgazione della legge e vigilanza del servizio (artt. 5-6-7)

In passato si sono registrati dei fenomeni di congestione, principali cause di danni antropici in bosco. Per limitare l'insorgenza di tali azioni impattanti e preservare l'ecosistema forestale, il legislatore ha ritenuto doveroso istituire delle zone nelle quali la raccolta venisse limitata. Tali zone sono di 2 tipi: le prime fanno riferimento ai proprietari forestali che non desiderano "ricevere"

⁶ L'ente gestore può rilasciare gratuitamente un permesso di raccolta ai fini professionali per ogni 100 ettari di foresta all'interno del territorio comunale.

raccoglitori all'interno dei loro boschi, le seconde vengono invece istituite allo scopo di salvaguardare tutti i fattori biotici e abiotici che regolano i rapporti tra micelio fungino e radici delle piante. Tali aree nelle quali l'attività di raccolta viene esclusa devono essere necessariamente segnalate mediante l'apposizione di tabelle al fine di informare il raccoglitore della presenza del divieto. La limitazione alla raccolta che fa riferimento alla preservazione dell'ecosistema si pone a vantaggio sia dello stesso che della futura attività del raccoglitore. Le tabelle indicatrici devono necessariamente essere poste sul perimetro dell'area nel quale la raccolta è limitata, in modo da essere visibili. La Giunta provinciale, sentito il parere dei comuni, può nonostante il divieto, determinare un numero di permessi massimi rilasciabili per la raccolta dei funghi in dette zone. La presenza infatti di un numero esiguo di raccoglitori non va ad inficiare sulla stabilità dell'ecosistema. Inoltre possono essere istituite, nell'ambito della tutela dei parchi provinciali, delle aree con finalità micologica, nelle quali la raccolta è vietata. Tali aree sono oggetto di studio da parte di micologi al fine di osservare le dinamiche di crescita delle specie fungine in bosco. L'articolo 5 della legge vieta la rimozione o il danneggiamento delle tabelle indicatrici di divieto pena l'applicazione di una sanzione amministrativa. Tale passaggio normativo si rende necessario per cercare di punire i raccoglitori più incivili.

La divulgazione della normativa è affidata a vari Enti; quelli più vicini agli utenti sono sicuramente i comuni o gli Enti delegati dagli stessi per il rilascio dei permessi di raccolta.

La legge assume una congrua importanza se di fatto viene applicata, o meglio, se qualcuno la fa applicare. Sono perciò necessari dei controlli per verificarne il suo rispetto integrale. Le figure professionali attive nei controlli sono:

- gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale;
- i custodi forestali dei comuni, di loro consorzi e della Magnifica Comunità di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti ed associazioni legate al rispetto dell'ambiente;
- gli organi di pubblica sicurezza.

Tali figure attive in ambiti diversi sono legate a vario grado alla medesima funzione di vigilanza sul rispetto della normativa. I custodi forestali, le guardie funghi designate dall'Ente gestore sono le figure professionali più inclini ad effettuare la vigilanza in termini di numero di controlli, mentre gli organi di pubblica sicurezza e di polizia forestale praticano l'attività principalmente nei periodi di massima presenza in bosco da parte dei raccoglitori.

3.2.4 Sanzioni (art.8)

La legge è ampia e articolata, illustra punto per punto le sue caratteristiche peculiari. I raccoglitori prima di praticare l'attività di raccolta si informano sui punti cardine normativi e sono consapevoli delle sanzioni a cui possono incorrere in caso di rilevazione di infrazione. Alcuni soggetti non si preoccupano delle possibili sanzioni e praticano l'attività di raccolta dei funghi non rispettando le regole, confidando nella buona sorte. Da questo aspetto molto diffuso nasce la necessità di effettuare dei controlli; il raccoglitore che viola uno o più articoli della legge incorre in una sanzione che è commisurata alla gravità del comportamento tenuto. Gli importi delle sanzioni fanno riferimento a 5 tipi di infrazione.

Tabella 3.1: Importi delle sanzioni nelle 2 principali normative .

Oggetto di infrazione	LP 16/91	DPP 23-25/2009
Per ogni chilogrammo raccolto oltre la	30000 L.	Dai 20 € ai 120 €

quantità consentita		
Per ogni chilogrammo raccolto senza disporre del permesso di raccolta	40000 L.	Dai 25 € ai 150 €
Per ogni chilogrammo raccolto in zone interdette alla raccolta	60000 L.	Dai 30 € ai 180 €
Per la rimozione o il danneggiamento di cartelli che vietano l'attività di raccolta	Da 100000 L. a 600000 L.	n.p.
Per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta	Da 10000 L. a 60000 L.	Dai 10 € ai 60 €

Fonte: Legge provinciale 16/91 e Legge 23-25/2009 rielaborate.

Alcuni raccoglitori si rifiutano di consegnare i funghi raccolti oltre la quantità consentita agli agenti addetti alla vigilanza; la normativa nei confronti di tali persone riserva il raddoppio dell'importo della sanzione commisurata. In molti casi le zone nelle quali la raccolta è consentita confinano con parchi naturali; i boschi della Val di Fiemme ad esempio confinano a sud con il Parco Naturale del Monte Corno e alcuni raccoglitori involontariamente oltrepassano il confine. Per tali violazioni riscontrate si fa riferimento alla LP 18/88.

Il raccoglitore trasgressore incorre al momento dell'accertamento alla confisca dei funghi raccolti (azione punitiva) che vengono consegnati ad istituti di beneficenza e/o sussistenza. Della destinazione o distruzione ne verrà fatta menzione all'interno del verbale di accertamento dell'infrazione. Se il raccoglitore trasgressore si oppone alla confisca dei funghi oggetto di contesa, incorrerà nel raddoppio della sanzione amministrativa. Le somme riscosse con le sanzioni sono introitate nel bilancio provinciale.

3.3 Principi e regole della Legge provinciale 11/2007 e del Regolamento attuativo 23-25/2009

La LP 16/1991 precedentemente illustrata è rimasta in vigore fino all'anno 2009. Dal 1 gennaio 2010 è entrato in vigore il RA 23-25/2009 che recepisce la LP 11/2007. Gran parte degli elementi normativi sono pressoché identici alla LP/91; tuttavia sono presenti alcune novità.

Una di queste fa riferimento all'introduzione di agevolazioni ai raccoglitori non residenti allo scopo di aumentare il fenomeno turistico nei comuni trentini. Da tale azione normativa ne ricavano giovamento gli albergatori e ristoratori locali e più in generale tutti quei residenti che a vario titolo ottengono degli utili dal turismo. Le agevolazioni coinvolgono varie categorie di persone: i non residenti che soggiornano in provincia per almeno 3 giorni (2 pernottamenti), le persone che sono state residenti per almeno 5 anni in un comune trentino o che hanno un genitore che lo è stato, le persone che sono proprietarie di un immobile ad uso abitativo (la raccolta è limitata al comune interessato); la raccolta può essere concessa ai non residenti anche all'interno di parchi naturali a condizione che gli stessi soggiornino per almeno 5 giorni nel territorio. Un'altra novità normativa tratta il tema del riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei permessi di raccolta. Ai possessori di superfici boscate superiori ai 100 ha spetta una quota percentuale delle somme introitate, aspetto normativo non previsto dalla LP16/91.

In linea generale il RA della LP11/2007 riprende tutti i concetti già visti nella LP16/91, salvo l'introduzione delle agevolazioni e il diverso criterio di ripartizione degli introiti, concetti appena illustrati.

L'elemento vero di innovazione della LP 11/2007 risiede nelle finalità della norma stessa: le agevolazioni introdotte ai turisti raccoglitori conferiscono alla legge una direzione orientata all'incremento del turismo derivante dal "fenomeno raccolta dei funghi". Il legislatore si pone l'obiettivo di incrementare l'attività di raccolta dei funghi spontanei nei comuni trentini al fine di aumentare il turismo e i benefici indiretti ad esso collegati. Questo è l'aspetto chiave della nuova normativa e le agevolazioni introdotte si muovono in questa precisa direzione.

La LP16/91 si poneva invece come obiettivo principale la salvaguardia dell'ambiente ed era perciò orientata verso la diminuzione dei danni causati da fenomeni di congestione che si erano verificati negli anni '80 e che a lungo andare avrebbero portato all'insorgenza di problematiche ambientali citate nel paragrafo 3.1. Riassumendo, i comuni trentini nella predisposizione del servizio di raccolta dei funghi, devono attenersi alla LP11/2007 e al RA23-25/2009. Il parametro su cui possono incidere autonomamente è quello relativo agli importi dei permessi, che possono quindi variare da comune a comune.

3.4 Confronto tra la normativa vigente in Val di Fiemme e quella nel Consorzio "Fungo di Borgotaro"

La raccolta dei funghi a Borgo Val di Taro assume caratteri diversi rispetto a quella della Val di Fiemme, in quanto la prima fa riferimento ad una realtà orientata alla produzione del fungo e alla sua valorizzazione, mentre la seconda ingloba la raccolta dei funghi sotto la veste di un fenomeno prettamente ricreativo. E' possibile porre al confronto le 2 realtà di gestione della risorsa fungo.

Tabella 3.2: Confronto tra i diritti alla raccolta in Val di Fiemme e nel Consorzio di Borgotaro.

	Val di Fiemme	Consorzio di Borgotaro
Ente gestore	Magnifica Comunità di Fiemme ⁷ .	"Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno" e "Consorzio Comunalie Parmensi".
Area di raccolta	Tutta la Val di Fiemme ad eccezione del comune di Capriana. Sono presenti delle limitazioni: la raccolta è vietata all'interno del Parco di Paneveggio.	Tutta l'area ricadente all'interno della Comunità Montana. Le limitazioni riguardano: <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aree destinate alla raccolta a fini commerciali; 2. Le riserve create per salvaguardare la crescita dei funghi; 3. Aree di proprietà privata recintate.
Quantità massima consentita	2 kg per tutte le specie raccolte sia per i residenti che per i non residenti.	5 kg per i proprietari forestali, coltivatori diretti, membri delle cooperative forestali, membri del consorzio "Comunalie", titolari di diritti; 5 kg per i residenti nel consorzio eccetto nelle aree riservate alla raccolta ai fini della vendita; 3 kg per i non residenti;

⁷ Ente attivo da 900 anni in Val di Fiemme che si occupa della gestione della proprietà collettiva silvo-pastorale, programma i prelievi del legname che vengono indirizzati poi nell'azienda segheria di Ziano e degli eventuali rimboschimenti, si occupa inoltre della viabilità forestale e della sistemazione delle malghe.

		1 kg per la raccolta delle specie <i>Amanita caesarea</i> e <i>Calocybe gambosa</i> .
Giorni di raccolta	Tutti i giorni	Residenti nel consorzio: Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica; Non residenti: Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica; i proprietari forestali sul loro terreno: tutti i giorni.
Orario	Dalle ore 7 alle ore 19.	Da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

Fonte: nostre elaborazioni.

Tabella 3.3: Confronto tra 2 approcci di mercato differenti: aspetti generali.

	Val di Fiemme	Consorzio di Borgotaro
Approccio di mercato	Turismo orientato alla raccolta dei funghi.	Orientato ad una specialità alimentare.
Grado di innovazione	Disorganizzato	Integrazione orizzontale.
Area di raccolta dei funghi	9 comuni in un'area di circa 25.000 ettari.	Superficie forestale di 3 comuni per un'estensione totale di 33.000 ettari.
Volume di funghi commercializzato	Ignorato.	Vario: in media 330-440 tonnellate/anno, ma in alcuni anni di meno (nel 2005 è stato di 150-200 tonnellate).
Infrastrutture	Nessuna	6 aziende locali di trasformazione e commercio, un negozio-laboratorio-ristorante.
Gestione	Responsabili della M.C.F.	6 imprenditori e lo staff interno del consorzio.
Lavoro	4 guardie funghi stagionali con compiti di vigilanza sul servizio di raccolta dei funghi.	28 lavoratori a tempo pieno in 2 grandi compagnie, 4 lavoratori fissi al negozio-laboratorio-ristorante, 10 lavoratori stagionali.
Prodotti e servizi	Permessi di raccolta.	Funghi freschi in stagione, secchi e sott'olio, congelati (importati); permessi di raccolta.
Clienti principali	Turisti legati alla raccolta e turisti in generale.	Rivenditori locali, ristoranti locali, intermediari, turisti e visitatori.
Principali beneficiari	Proprietari forestali con superfici >100 ha, M.C.F., i comuni e tutti gli Enti coinvolti nella ripartizione degli introiti.	Alcune centinaia di raccoglitori locali, membri del consorzio, le aziende locali di trasformazione e vendita.
Beneficiari secondari	Ristoranti, bar e commercianti in generale visitatori e turisti nell'insieme	Amministratori comunali, visitatori e turisti, raccoglitori locali, ristoranti locali, la società nell'insieme grazie alla corretta gestione dei boschi.
Problemi gestionali	Principali specie: Abete rosso e Abete bianco; non viene sviluppata una selvicoltura allo scopo di aumentare la produzione di funghi perché il principale prodotto è il legname.	Principali specie: faggio, castagno e querce; le foreste di faggio vengono gestite a ceduo in quanto consente di dare maggiori produzioni di funghi.
Sfruttamento eccessivo	Negli anni di maggiori produzioni di funghi si registrano fenomeni di congestione in alcune aree, con conseguenti danni alla rinnovazione, alle specie erbacee, al disturbo della fauna locale, al compattamento del suolo, all'erosione superficiale e	Le presenze in bosco sono monitorate dal consorzio che sviluppa degli studi scientifici sulla capacità portante.

	all'abbandono di rifiuti.	
--	---------------------------	--

Fonte:nostre elaborazioni.

Tabella 3.4: Confronto tra 2 approcci di mercato differenti: aspetti specifici.

	Val di Fiemme	Consorzio di Borgotaro
Produzioni principali	Vendita di permessi per la raccolta.	Funghi di alta qualità, permessi di raccolta; Marchio di Indicazione Geografica Protetta I.G.P. "Fungo di Borgotaro".
Distribuzione fisica	Forte connessione turismo-raccolta dei funghi.	Forte connessione tra il territorio e il suo prodotto.
Promozione	<ul style="list-style-type: none"> • Opuscoli informativi; • siti web: www.visitfiemme.it/cosa-fare/estate/andar-per-funghi; www.mcfiemme.eu. 	<ul style="list-style-type: none"> • La strada del Fungo Porcino di Borgotaro www.stradadelfungo.it; • 25 negozi familiari della valle; • alcuni siti web di aziende locali.
Decisioni politiche	Concentrate tra amministrazioni comunali e M.C.F..	Forte connessione tra il consorzio e le autorità pubbliche locali; <i>comunalia</i> e altre associazioni.
Percezione delle iniziative locali	Discreta: vengono organizzate delle mostre micologiche estive nei comuni della valle.	Legame positivo e forte tra le popolazioni locali, le aziende di trasformazione e vendita e i turisti.
Principali fattori del successo	Attrazione paesaggistica.	Forte legame tra le componenti che partecipano a vario grado al servizio di raccolta dei funghi.
Principali problemi del momento	Pressioni delle lobby di valle (ristoratori e albergatori) in veste di principali beneficiari secondari.	Poche quantità di prodotto rientrano nel marchio I.G.P..

Fonte:nostre elaborazioni.


Codice campo modificato

Le tabelle 3.2,3.3 e 3.4 pongono in risalto le principali differenze normative e strutturali dei 2 casi di studio. Entrambe le realtà fanno riferimento ad un'unica legge nazionale che fissa i principi cardine su cui poi possono ruotare le decisioni a livello locale. La normativa di riferimento è la Legge 352/1993, modificata in parte dal DPR 376/95, entrambi si occupano di definire le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.

In Italia esistono molteplici realtà sulla raccolta dei funghi, ognuna con caratteristiche peculiari che la differenzia con le altre; la decisione della legge nazionale di affidare alle regioni il compito di legiferare in maniera più specifica risulta appropriata. All'interno dello stesso territorio regionale però l'attività di raccolta dei funghi può assumere connotati differenti, tali da consentire la delibera di leggi locali appropriate al caso di studio, non in contrasto con la normativa regionale e nazionale. In questo contesto la legge nazionale pone dei vincoli che devono essere tenuti in considerazione dalla normativa locale, come ad esempio il quantitativo massimo raccogliabile che non deve superare i 3 kg e il divieto alla raccolta, salvo diversa indicazione, nelle aree ricadenti all'interno di parchi naturali.

Nel prossimo capitolo verrà affrontato il caso specifico della raccolta dei funghi in Val di Fiemme, sita nella Provincia Autonoma di Trento. Allo scopo di introdurre il caso di studio viene riportato un diagramma esemplificativo della realtà in cui opera la MCF gestore del servizio.

Figura 3.1: Organizzazione del servizio di raccolta dei funghi in Val di Fiemme.



Fonte: nostre elaborazioni.

Come espresso nella figura 3.1, i raccoglitori mediante il pagamento del permesso di raccolta sostengono tutte le spese gestionali del servizio. La MCF distribuisce gli introiti rimanenti (netti) ai comuni e ai proprietari forestali con superfici superiori a 100ha. I comuni della valle infine, reinvestono principalmente le somme introitate in manifestazioni culturali di carattere micologico. Gli importi rimanenti vengono destinati a migliorie boschive (sistemazione di frane, costruzione di strade forestali ecc)

4. IL CASO STUDIO DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DELLA VAL DI FIEMME NELLA GESTIONE DELLE RISORSE FUNGINE

4.1 L'area di studio

La Val di Fiemme si estende lungo il torrente Avisio che nasce dal ghiacciaio della Marmolada, attraversa la Val di Fassa, per poi andare a confluire più a valle nell'Adige. Le foreste formate da piceo-abieteti coprono il 70% della superficie, mentre il rimanente 30% è costituito da prati e altre minute aree destinate all'agricoltura. Nei secoli, le foreste della Val di Fiemme sono state una indispensabile fonte di sostentamento per le popolazioni locali, unitamente all'allevamento del bestiame e alla raccolta di funghi. Tuttavia, come in molte altre aree alpine, l'abbandono dei pascoli ha innescato la ricolonizzazione di molte aree, i cui effetti si sono visti soprattutto con la diminuzione di alcune specie come il fagiano di monte e la pernice bianca. La Val di Fiemme racchiude nove comuni tra i quali, è utile sottolineare, che solo il comune di Capriana, (dal 2009) non rientra nell'area omogenea prevista dalla LP11/09, quindi la gestione e il controllo delle risorse fungine è a carico del comune e non rientra tra le mansioni gestionali della Magnifica Comunità di Fiemme.

Tabella 4.1: Comuni della Val di Fiemme

Comuni	Altimetria m s.l.m.	Abitanti (riferiti al 2010)
Castello-Molina	1000	2273
Carano	1086	1077
Daiano	1160	709
Varena	1180	831
Cavalese	1000	4014
Tesero	1000	2871
Panchià	981	764
Ziano	953	1659
Predazzo	1018	4537

Fonte: www.comuni-italiani.it

4.2 Magnifica Comunità di Fiemme

La Magnifica Comunità di Fiemme (M.C.F.) è un ente di diritto privato di origine medioevale istituita per proteggere il suo bene più prezioso: le foreste. Ad oggi, nei suoi 900 anni di vita ha dimostrato di rappresentare il fulcro della valle. Il ruolo principale della M.C.F. è la gestione della proprietà collettiva, programmando tagli legname attraverso una accurata pianificazione forestale. Il legname estratto è conferito alla segheria di Ziano di proprietà della MCF dove è lavorato. Inoltre, la MCF pianifica eventuali rimboschimenti, oltre alla viabilità e gestione del patrimonio pascolivo.

Svolge quindi molteplici attività tra cui quella inerente alla gestione del servizio raccolta dei funghi in tutto il territorio omogeneo della Val di Fiemme: assume le quattro guardie funghi stagionali e le coordina attraverso l'Ufficio Tecnico Forestale sul territorio, al fine di informare i raccoglitori sulle norme di comportamento da tenere in bosco ed eventualmente sanzionare i trasgressori.

4.3 Convenzione per la gestione della raccolta funghi in Val di Fiemme

Il servizio della raccolta funghi nella Val di Fiemme è stato gestito dal 1991 (anno di introduzione del permesso) dalla M.C.F. A partire da tale anno, sono state e vengono ad oggi stipulate delle convenzioni con i comuni ricadenti all'interno dell'area e le altre figure attive nel servizio raccolta dei funghi: tutti i rapporti tra gli Enti coinvolti sono regolati da tali convenzioni. Per la stagione 2011, compresa tra giugno e ottobre, è stata stipulata una convenzione di durata annuale, composta da 12 articoli che vengono di seguito presi in esame.

L'articolo 1 della convenzione esemplifica i suoi scopi: disciplinare in maniera coordinata e uniforme la raccolta dei funghi e la sorveglianza su di essa nei territori della Val di Fiemme. Tale pianificazione del servizio viene svolta in conformità alle leggi provinciali illustrate nel precedente capitolo. La ragione principale della stipula della convenzione è rappresentata dalla contiguità geografica dei comuni aderenti, non solo in termini geografici, ma anche ambientali e delle tradizioni storiche delle popolazioni.

Le istituzioni della convenzione sono due: da una parte i comuni aderenti, dall'altra la Magnifica Comunità di Fiemme in veste di gestore del servizio.

La seconda figura cardine della Convenzione è la MCF ruolo assunto con delibera del Consiglio dei Regolani n° 6 del 22 giugno 2011. A questi Enti se ne possono aggiungere altri previa presentazione di una domanda che sarà valutata in occasione della Conferenza degli Enti aderenti. Infatti in tale occasione i principali beneficiari degli introiti derivanti dalla vendita dei permessi visionano le eventuali richieste di enti che vogliono entrare a far parte della ripartizione. In sostanza le figure che attualmente percepiscono una quota degli introiti sono la stessa MCF, i comuni e i proprietari di superfici forestali con estensione superiore ai 100 ha.

La validità della Convenzione è pari ad un anno solare: in Val di Fiemme è prassi comune rinnovarla ogni anno in sede di Conferenza degli Enti aderenti. Il vero punto cardine della Convenzione e delle decisioni prese in materia raccolta dei funghi è rappresentato dalla "Conferenza degli Enti aderenti", una riunione a cui partecipano i responsabili di tutti gli Enti coinvolti nella gestione della raccolta dei funghi. In tale occasione vengono prese in esame le problematiche del servizio e le possibili modifiche da apportare.

Tabella 4.2: Figure istituzionali partecipanti alla Conferenza degli Enti.

Ispettorato distrettuale forestale di Cavalese
Ufficio tecnico forestale della MCF
il presidente dell'Azienda di Promozione del Territorio di Fiemme o suo delegato;
Regola feudale di Predazzo
i sindaci dei comuni coinvolti o loro delegati
lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme, che presiede la conferenza

Fonte: nostre elaborazioni.

Il primo punto preso in esame durante l'incontro di questi rappresentanti riguarda la verifica dei risultati ottenuti dai servizi svolti nell'anno precedente (2010), con la proposizione di eventuali modifiche da apportare al servizio, al fine di informare ed educare i raccoglitori su una raccolta più responsabile e rispettosa dell'ecosistema bosco. Questo è l'obiettivo principe degli Enti che partecipano a tale Conferenza e la messa in atto di azioni di vigilanza del servizio raccolta dei funghi opera in tal senso.

Nel precedente capitolo, relativo alla normativa, è stato illustrato come la possibilità di intraprendere la raccolta dei funghi sia subordinata all'acquisto di un permesso che abilita alla raccolta. La MCF nelle vesti di gestore del servizio durante la Conferenza rende noti agli Enti coinvolti gli importi degli introiti derivanti dalla vendita di tali permessi e le quantità ripartite tra le varie figure che ne hanno diritto. I criteri invece di assegnazione di tali quote sono presenti

all'interno della Convenzione firmata l'anno precedente. Inoltre durante la Conferenza un singolo Ente, in accordo con gli altri, può proporre di interdire una o più zone alla raccolta allo scopo di preservarla dai possibili danni derivanti da un eccessivo carico antropico.

Il raccoglitore per esercitare l'attività di raccolta dei funghi deve rispettare la normativa provinciale illustrata nel precedente capitolo, deve altresì disporre di un permesso valido alla raccolta nel territorio omogeneo della Val di Fiemme; inoltre durante la sua ricerca deve esibire il permesso di raccolta e il contenitore forato agli agenti preposti. La convenzione sancisce inoltre che al momento dell'accertamento di un'infrazione l'agente della vigilanza è tenuto a sanzionare il trasgressore.

Il servizio di raccolta dei funghi in Val di Fiemme si avvale della collaborazione dell'Azienda di Promozione Turistica (APT) per pubblicizzare il materiale informativo inerente la raccolta dei funghi creato dalla MCF in veste di gestore del servizio. L'APT si rende disponibile nel fine settimana a vendere i permessi abilitanti la raccolta, in concomitanza con la chiusura degli uffici postali e delle banche. Inoltre gli Enti durante la Conferenza annuale possono affidare all'APT la realizzazione di iniziative di educazione e di informazione per il miglioramento ambientale.

Al fine di espletare nel migliore dei modi l'organizzazione del servizio di raccolta dei funghi, i comuni aderenti alla Convenzione si avvalgono della struttura tecnico-organizzativa della MCF dandole delega nello svolgimento dei compiti gestionali del servizio.

Il compito più importante che viene affidato alla MCF è quello relativo al coordinamento di 4 guardie funghi (assunte dalla stessa MCF) che svolgono da metà giugno fino a metà ottobre il servizio di vigilanza. Le guardie funghi sono il punto di collegamento tra domanda (raccoglitori) ed offerta (gestori del servizio) per questo prima della loro assunzione si sono resi necessari dei brevi corsi di formazione organizzati dalla stessa MCF in collaborazione con esperti di settori affini al ruolo cui erano chiamati a svolgere. Le aspiranti guardie funghi hanno partecipato a degli incontri aventi tematiche riconducibili alla botanica, selvicoltura, legislazione e norme comportamentali da tenere durante i controlli. Al termine di tali lezioni i candidati si sono sottoposti ad un esame di verifica e i 4 più meritevoli sono stati assunti dalla MCF in qualità di guardie funghi. Tali figure professionali lavorano in sinergia con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Forestale della MCF che li coordina settimanalmente nella scelta delle località da controllare. Le guardie funghi svolgono la loro attività per 40 ore settimanali in 2 squadre di persone composte entrambi da 2 elementi, utilizzano il loro automezzo per gli spostamenti e i rimborsi legati all'usura del mezzo ed ai consumi gli vengono risarciti. Gli introiti derivanti dalla vendita dei permessi consentono alla MCF di affrontare le spese legate alla gestione del servizio; la voce di spesa più rilevante fa riferimento agli stipendi delle 4 guardie funghi.

La MCF in qualità di gestore del servizio deve adempiere a determinati compiti: alla ripartizione degli introiti derivanti dall'acquisto del permesso abilitante la raccolta, alla predisposizione di stampati, questionari, opuscoli divulgativi e simili, all'acquisto delle divise indossate dalle guardie funghi, alla realizzazione di iniziative concordate nella Conferenza degli Enti.

La Convenzione illustra poi le modalità di pagamento del permesso che sono riconducibili a dei versamenti bancari, a dei bollettini di conto corrente postale, a dei versamenti presso l'APT, a delle operazioni di sportello bancomat presso la Cassa Rurale di Fiemme. La ricevuta del pagamento deve essere conservata dal raccoglitore per l'intera durata della raccolta in modo da poter essere mostrata agli addetti del servizio di vigilanza unitamente ad un documento valido di riconoscimento.

Gli importi dei permessi sono commisurati alla durata del periodo di raccolta.

Gli introiti lordi derivanti dalla vendita dei permessi vengono utilizzati inizialmente per pagare le spese di gestione e dall'importo rimanente (introiti netti), viene destinato un 5% alla MCF come compenso per il lavoro di gestione effettuato. La somma rimanente viene ripartita tra gli Enti aventi diritto nel modo seguente: un 50% in base alla superficie forestale dell'Ente e un 50% in base

al numero delle presenze turistiche registrate nel comune nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. Inoltre dal 2009 hanno diritto ad una quota percentuale degli introiti anche i proprietari forestali con una superficie maggiore ai 100 ha.

In seguito ad un'annata poco favorevole in termini di vendita di permessi, potrebbe capitare che le spese sostenute per la gestione del servizio siano superiori agli introiti; in tal caso, tali spese devono essere coperte dal bilancio dei comuni aderenti alla convenzione, ciascuno facendo riferimento alle stesse quote con cui vengono ripartiti gli introiti.

4.4 Storia delle Convenzioni dal 1991 ad oggi: similitudini e differenze

Negli ultimi dieci anni le Convenzioni sono state stipulate annualmente con analogie evidenti dovute al fatto che facevano tutte riferimento alla stessa normativa provinciale (LP 16/91). Nella breve storia di queste Convenzioni, dal 1991 al 2011, se ne possono evidenziare ben 3 tipologie con caratteristiche peculiari che le differenziano l'una dalle altre.

Fermo restando che la terza tipologia di normativa è racchiudibile in quella relativa alla stagione in corso (2011) e che questa è stata già descritta, risulta opportuno mettere in luce le differenti tipologie normative, al fine di poterne evidenziare le caratteristiche salienti e le migliori introdotte nel servizio.

Tabella 4.3: Caratteristiche salienti delle tre Convenzioni di riferimento.

Anni	Tipologia permesso	Importo permesso	Corrispettivo spettante all'A.P.T.	Compenso M.C.F. per l'organizzazione del servizio	Criteri riparto introiti
1994-1996	6 giorni consecutivi 15 giorni consecutivi	L. 30.000 L. 50.000	L. 2.000 per ciascun permesso rilasciato	10% della somma totale introitata	20% in base al territorio catastale del comune; 40% in base alle presenze turistiche estive registrate (dal 1 giugno al 30 settembre); 40% in base al numero dei permessi rilasciati dal comune.
1997-2000	1 giornata 3 giorni cons. 1 settimana 2 settimane 1 mese	L. 15.000 L. 28.000 L. 40.000 L. 70.000 L. 100.000	Nessuno	10% della somma totale introitata	50% in base alla superficie catastale del comune; 50% in base alle presenze turistiche estive registrate (dal 1 giugno al 30 settembre).
2011	1 giornata 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese	Euro 12,00 Euro 18,00 Euro 24,00 Euro 36,00 Euro 55,00	Nessuno	5% della somma introitata	50% in base alla superficie boscata del comune; 50% in base alle presenze turistiche estive registrate (dal 1 giugno al 30 settembre).

Fonte: MCF (Convenzioni per la disciplina della raccolta dei funghi in Val di Fiemme).

Le principali differenze della Convenzione riferita ad anni diversi che si riscontrano nella tabella 4.3 sono le seguenti:

- I periodi dei permessi sono stati più volte modificati (quello relativo ai tre giorni fa riferimento a tre giorni consecutivi);
- La colonna relativa al compenso per il servizio svolto dall'APT mette in risalto come il contributo a tale ente sia cessato a partire dal 1997 anno di modifica della Convenzione;

- I criteri di ripartizione degli introiti hanno subito variazioni.


Il dato più significativo che emerge dalla tabella 4.3 è quello inerente al cambiamento dei criteri per la ripartizione degli introiti; la superficie considerata a partire dal 1997 è quella forestale e non più quella catastale come avveniva in precedenza. Questo cambiamento è positivo in quanto è orientato verso una più equa ripartizione delle somme introitate, in quanto tiene conto della superficie che produce funghi.

4.5 Dati economici del servizio

L'attività ricreativa di raccolta dei funghi spontanei in Val di Fiemme da parte dei turisti è iniziata intorno agli anni '70 in concomitanza con l'aumento dell'offerta di servizi connessi al turismo in valle. Durante gli anni '80 il fenomeno è cresciuto in maniera esponenziale e in assenza di un controllo sui comportamenti dei raccoglitori si stava correndo il rischio di registrare danni considerevoli all'ecosistema bosco. La raccolta dei funghi in Val di Fiemme prima dell'entrata in vigore della LP 16/91 era orientata in alcuni casi alla vendita in quanto non era stato ancora fissato un quantitativo massimo di raccolta. Successivamente con l'introduzione della nuova legge provinciale, il fenomeno di raccolta del fungo finalizzato alla vendita è pressoché scomparso, lasciando il posto ad una raccolta limitata nelle quantità ma più rispettosa del bosco; a testimonianza di ciò si registra lo scarso numero di sanzioni inflitte.

Come già visto nel sottocapitolo 4.3 relativo alla Convenzione stipulata tra la MCF in veste di gestore del servizio e i comuni della valle, gli introiti lordi dei permessi vengono utilizzati per pagare gli stipendi delle 4 guardie funghi stagionali, per la stampa degli opuscoli informativi, per la fornitura del vestiario e per tutte le altre spese connesse al servizio. Gli introiti rimanenti (netti) vengono suddivisi tra gli aventi a diritto secondo il criterio visto in precedenza. Risulta quindi opportuno visionare dapprima il numero di permessi totali rilasciati negli ultimi anni e poi verificare a quanto ammontano gli introiti derivanti da tali vendite; infine conoscendo il valore totale degli introiti è possibile evidenziare come questi vengano ripartiti tra gli enti che ne hanno diritto.

Figura 4.1: Quantità di permessi acquistati suddivisi per anno.



Fonte: Ufficio Tecnico Forestale della MCF.

Dalla figura 4.1 si possono fare delle considerazioni legate all'andamento stagionale della vendita dei permessi di raccolta. Tale variabile è legata direttamente alla produzione di funghi in foresta e ad un'azione di promozione del fenomeno della raccolta in valle degli stessi raccoglitori

nei confronti di amici e parenti. In questo contesto il 2003 rappresenta l'anno peggiore in termini di vendita dei permessi e ciò non stupisce ricordando come la siccità registrata in quell'estate abbia compromesso la crescita dei funghi. La vendita dei permessi negli anni successivi è andata di pari passo con la presenza di funghi in bosco, fino a raggiungere il picco nel 2007 anno record.

Vengono presentate di seguito delle tabelle contenenti gli introiti riferiti agli ultimi 3 anni, un periodo sufficientemente ampio per analizzare il loro andamento e la loro successiva ripartizione.

Tabella 4.4: Introiti lordi suddivisi per tipologia di pagamento (anni 2008-2009-2010).


Anno	2008	2009	2010
Versamenti postali	195064 €	156342 €	164431 €
Versamenti bancari	19148 €	22540 €	21820 €
Versamenti all'A.P.T. di Cavalese	-	1614 €	1875 €
Versamenti all'A.P.T. di Predazzo	-	1046 €	547 €
Versamenti da Cassa Rurale di Fiemme	-	4976 €	5680 €
Totale dei permessi	12320	10077	10091
Totale	214212 €	186518 €	194353 €

Fonte: dati economici forniti dalla MCF da noi rielaborati.

La tabella 4.3 esemplifica gli introiti lordi derivanti dal servizio di raccolta dei funghi : ciò che colpisce è il dato relativo all'anno 2010, non eccezionale in termini di produzione di funghi, ma da tenere in considerazione per quanto concerne la vendita di permessi. A colpo d'occhio colpisce l'assenza di dati numerici nella seconda parte della prima colonna, relativamente ai versamenti fatti all'APT e alla Cassa Rurale di Fiemme. Infatti, la possibilità di effettuare il pagamento del permesso in tali enti è stata istituita nel 2009.

Le spese di gestione precedentemente illustrate sono quantificate in una misura pari al 5% degli introiti netti per quanto riguarda il compenso spettante alla MCF, in una misura di circa 63.000€ a totale copertura degli stipendi delle 4 guardie funghi e in una misura di circa 3000€ per le spese postali e bancarie. Risulta evidente che la voce di spesa della gestione che influisce maggiormente sulle casse della MCF è quella relativa al pagamento delle guardie funghi, ma d'altra parte il servizio di vigilanza non può assolutamente essere ridotto in quanto è il pilastro di tutta la gestione.


Figura 4.2: Introiti lordi dal 2003 al 2010.



Fonte: Ufficio Tecnico Forestale MCF.

Dalla figura 4.2 emerge un aumento considerevole degli introiti dal 2003 al 2007. Tale tendenza non è legata ad un'azione di marketing intrapresa in Val di Fiemme sul fungo, ma ad una crescita fungina sempre più rilevante. Un altro motivo di questo aumento considerevole è legato ad un'azione di passaparola dei turisti nei confronti di parenti e amici appassionati di raccolta dei funghi. Ecco spiegato il motivo di un sempre maggior numero di raccoglitori presenti in valle nel periodo 2003-2007. La loro diminuzione nel periodo 2007-2010 è imputabile esclusivamente alle produzioni fungine scarse registrate.


Figura 4.3: Importi dei permessi acquistati suddivisi per anno e per tipologia.



Fonte: Ufficio Tecnico Forestale MCF.

La figura 4.3 mette in luce gli introiti totali derivanti dalla vendita dei permessi suddivisi per anno e per tipologia. Risulta evidente come il permesso giornaliero sia il più gettonato e quello che da le maggiori entrate ; seguono quello mensile, che recupera posizioni grazie al suo costo per l'acquisto maggiore e di seguito tutti gli altri. La figura 4.3 inoltre evidenzia il cambiamento del prezzo dei permessi nell'anno 2010: è aumentato il costo del permesso giornaliero, passando da 10 € a 12 €, diminuito quello relativo a periodi più lunghi: 36 € anziché 40 € quello bisettimanale e 55 € anziché 60 € quello mensile . Gli amministratori locali con tale operazione hanno cercato di aumentare gli introiti derivanti dai permessi giornalieri (quelli più numerosi) e aumentare il soggiorno in valle da parte dei turisti attraverso la diminuzione del costo dei permessi più onerosi (bisettimanale e mensile).

Figura 4.4: Distribuzione percentuale cumulata degli introiti degli ultimi 3 anni suddivisi per tipologia di permesso.




Fonte: Ufficio Tecnico Forestale MCF rielaborato da noi.

Al fine di orientare le politiche future di gestione del servizio è necessario capire quali tipologie di permesso influiscono maggiormente sull'ammontare degli introiti. Una risposta a tale quesito viene fornita dalla figura 4.4 che illustra la distribuzione percentuale cumulata degli introiti suddivisi per tipologia di permesso riferita agli ultimi 3 anni. Il permesso giornaliero è quello più gettonato (nel 2008 ha fornito il 34,7% degli introiti), mentre quelli che incidono meno in termini percentuali sono quelli riferiti ai 3 giorni consecutivi di raccolta e alle 2 settimane.

Gli amministratori locali congiuntamente al gestore del servizio dovranno orientare le loro decisioni verso azioni atte a incrementare la vendita di permessi giornalieri. I principali fruitori di questa tipologia di permesso sono persone residenti in regioni limitrofe al Trentino Alto-Adige oppure nella Provincia Autonoma di Bolzano, che si informano sulla crescita di funghi in bosco da persone residenti in valle. Appare difficile quindi in un primo momento incrementare il numero di permessi, in quanto questo è strettamente legato alla produzione di funghi. I raccoglitori che acquistano tale permesso giungono in valle con il solo scopo di raccogliere funghi e si portano da casa un "pranzo a sacco" che consumano in bosco. Potenziare le aree di *pic-nic* già esistenti creandone alcune ai pressi del bosco delle principali zone di raccolte potrebbe essere una valida idea per favorire l'aumento di questo tipologia di raccoglitori.

Figura 4.5: Anomalia nell'acquisto dei permessi per l'anno 2010.




Fonte: Ufficio Tecnico Forestale MCF

Gli importi dei permessi di raccolta sono rimasti invariati nel periodo che va dal 2001 al 2009, mentre nel 2010 la MCF ha ritenuto opportuno modificarli, in accordo con le amministrazioni comunali. Il permesso giornaliero ha subito un aumento passando dai 10€ (periodo 2001-2009) ai 12€ mentre i permessi relativi alle 2 settimane e al mese di raccolta sono passati rispettivamente da 40€ a 36€ e da 60€ a 55€. Con tale azione gli amministratori hanno voluto agevolare i turisti soggiornanti per periodi medio-lunghi nel territorio a scapito dei raccoglitori “pendolari” che acquistano i permessi giornalieri. Nel 2010 si sono però verificate delle anomalie in merito agli importi dei permessi pagati dai raccoglitori. In tale anno sono stati “acquistati” ben 1513 permessi giornalieri al costo di 10€ anziché 12€, 40 permessi al costo di 40€ anziché 36€ e 44 permessi al costo di 60€ anziché 55€. Queste anomalie si sono concentrate soprattutto sul permesso giornaliero.

La MCF durante il 2010 ha sorvolato su queste “sviste” non commisurando sanzioni ai raccoglitori che hanno pagato una cifra inferiore per disporre del permesso di raccolta giornaliero.

Resta da capire di chi siano state le principali responsabilità di tali anomalie. Considerando il fatto che gli importi dei permessi (precedentemente al 2010) erano rimasti invariati per 10 anni, la MCF all’inizio della stagione doveva attivarsi in maniera più efficace per ridurre il quanto più possibile l’insorgenza di anomalie di questo tipo. L’Ente gestore avrebbe dovuto segnalare il cambiamento dei prezzi su volantini informativi creati appositamente per spiegare la variazione dei prezzi, usando caratteri grandi e ben visibili. Gli errori si sono verificati anche nel pagamento dei permessi riferiti alle 2 settimane e al mese di raccolta, in questo caso errori al rialzo, sintomo che il cambiamento dei prezzi dei permessi non è stato sufficientemente pubblicizzato.

Figura 4.6: Quantità di permessi acquistati dai raccoglitori suddivisi per tipologia e per anno.



Fonte: Ufficio Tecnico Forestale MCF

Il numero e il tipo di permessi venduti può suggerire qualche legame con il tipo di turismo della valle. Dalla figura 4.6 si può notare che i permessi giornalieri variano maggiormente di anno in anno, rispetto alle altre tipologie, in quanto sono strettamente legati all'andamento della produzione di funghi in foresta. I permessi mensili invece, essendo acquistati da raccoglitori che hanno legami stretti con il territorio (seconde case o amici residenti in valle) hanno un andamento costante. Anche i permessi riferiti alle 2 settimane tendono a rimanere invariati come numero, in quanto i raccoglitori prenotano presso le strutture alberghiere con diversi mesi di anticipo e quindi la loro presenza in valle non è legata ad una reale disponibilità di funghi in bosco.

Tabella 4.5: Introiti lordi e netti relativi agli ultimi tre anni.

ANNO	2008	2009	2010
INCASSO PERMESSI FUNGHI	214.212,00	186.518,00	194.353,00
PIU' INTERESSI ATTIVI NETTI	510,02	48,62	49,09
SALDO BANCARIO INIZIALE	745,25	502,71	70,03
SALDO POSTALE INIZIALE	65,3	157,28	148,26
SOMMA	215.532,57	187.226,61	194.620,38
COMPENSO FORFETARIO PER SERVIZI GENERALI (5% sugli incassi netti (art.11 Convenz.) + IVA 20%)	25.863,90	22.467,20	11.682,00
SPESE GUARDIAFUNGHI e STAMPATI	58863,37	63.215,99	63.532,86
SPESE BANCARIE (+ sp.comiss.accrediti riparti)	84,5	88,80	88,80
SPESE POSTALI	3.099,80	3.012,08	3.051,42
DIFFERENZA	127.621,00	98.442,54	116.265,30
NETTO DA RIPARTIRE	127.621,00	98.442,54	116.265,30

Fonte: Ufficio Tecnico Forestale MCF

A fronte di un determinato numero di permessi venduti, si sono ottenuti degli introiti: risulta importante evidenziare quelli degli ultimi 3 anni. La tabella 4.5 mette in luce proprio questo: il numero dei permessi acquistati ogni anno cambia e di conseguenza mutano i guadagni; mentre le

spese sostenute per il lavoro svolto dalle guardie funghi è pressoché costante e rappresenta l'importo maggiore in termini di spesa. Il compenso per l'organizzazione del servizio alla M.C.F. subisce un drastico ridimensionamento nell'anno 2010, passando da un 10% ad un 5% degli introiti netti.

Tabella 4.6: Introiti netti suddivisi per comune e per anno.

Comuni	Importo anno 2008 (€)	Importo anno 2009 (€)	Importo anno 2010 (€)
Predazzo	33.553	26.234	15.678
Ziano	12.136	9.470	7.308
Panchià	5.772	4.393	3.187
Tesero	15.320	12.225	11.239
Cavalese	22.206	17.389	17.367
Varena	7.296	5.701	5.921
Daiano	3.568	2.791	3.513
Carano	10.650	9.160	9.385
Castello/Molina di Fiemme	14.099	11.074	6.695
Capriana	3.016	-	-
M.C.F.	-	-	31.700
Regola Feudale ⁸	-	-	4.267
Somma	127.621	98.442	116.265

Fonte: Ufficio Tecnico Forestale MCF


Nel capitolo inerente la normativa è stato spiegato come la LP 16/91 non prevedeva una ripartizione degli introiti verso i proprietari forestali privati e che tale passaggio normativo è stato raggiunto solo con il RA 23-25/2009, legge attualmente in vigore. Fino al 2009 infatti solo i comuni della Val di Fiemme partecipavano alla ripartizione degli introiti, mentre i proprietari forestali privati della valle erano esclusi. Dallo scorso anno anche la MCF e la Regola Feudale di Predazzo partecipano alla ripartizione di tali somme in proporzione alla superficie forestale in loro possesso. L'effetto immediato di tale cambiamento normativo è ampiamente visibile nella tabella 4.6 che mette in risalto come tutti i comuni nel 2010 siano stati penalizzati ricevendo una quota minore di introiti rispetto agli anni precedenti. La tabella 4.6 pone inoltre in evidenza l'uscita nel 2009 del comune di Capriana dal servizio organizzato e nelle ultime 2 voci le somme introitate dalla MCF e

⁸ Ente di diritto privato che gestisce 2720 ha di superficie ricadente all'interno della Val di Fiemme.

dalla Regola feudale di Predazzo. Nonostante gli introiti nel 2010 siano sensibilmente aumentati rispetto all'anno precedente (2009), i comuni della valle hanno ricevuto una somma minore.

L'attribuzione degli introiti dei permessi di raccolta, in seguito alle recenti modifiche normative (RA 23-25/2009), sta procedendo verso una giusta direzione, orientata ad una ripartizione delle quote più equa che tenga conto della superficie forestale effettivamente produttiva in termini di funghi. L'auspicio per i prossimi anni è che questo cammino non si interrompa e in accordo con tutti gli Enti coinvolti si possa procedere alla determinazione delle aree forestali più produttive in termini di funghi al fine di ripartire più equamente le somme introitate.


Figura 4.7: Ripartizione degli introiti tra gli Enti coinvolti (anno 2008).



Fonte dei dati: Ufficio Tecnico Forestale MCF, nostra elaborazione.

Dalla figura 4.7 si evince come i comuni di Predazzo e di Cavalese siano i maggiori beneficiari degli introiti netti derivanti dalla vendita dei permessi di raccolta. Da tenere in considerazione la presenza del comune di Capriana all'interno del territorio omogeneo della Val di Fiemme.


Figura 4.8: Ripartizione degli introiti tra gli Enti coinvolti (anno 2009).



Fonte dei dati: Ufficio Tecnico Forestale MCF, nostra elaborazione.

Della figura 4.8 risulta interessante osservare come il comune di Predazzo sia il maggiore beneficiario degli introiti.

Figura 4.9: Ripartizione degli introiti tra gli Enti coinvolti (anno 2010).



Fonte dei dati: Ufficio Tecnico Forestale MCF, nostra elaborazione.

La ripartizione degli introiti nel 2010 coinvolge non più unicamente i comuni, ma tutti i proprietari di superfici forestali maggiori ai 100 ha. In questa ultima categoria rientrano sia la Regola feudale di Predazzo, sia la MCF, entrambi con valori proporzionali alla percentuale della superficie forestale in loro possesso.

5. RISULTATI E DISCUSSIONI DEI QUESTIONARI DISTRIBUITI AI RACCOGLITORI

5.1 Organizzazione delle interviste

Tra i molteplici portatori d'interesse che gravitano attorno alla risorsa fungo, si è reso necessario programmare un set di interviste a figure chiave nella gestione delle risorse fungine, come:

- rappresentanti delle amministrazioni comunali dei comuni coinvolti per comprendere come vengono ripartiti gli introiti derivanti dai permessi di raccolta;
- tecnici della Magnifica Comunità di Fiemme in veste di gestore del servizio;
- le guardie funghi stagionali in qualità di addetti alla vigilanza;
- i responsabili dell'Azienda di Promozione Turistica per ciò che concerne l'informazione verso gli utenti;
- alcuni membri del gruppo micologico per capire quali servizi offre ai turisti raccoglitori durante il loro soggiorno in valle;
- i tecnici del Parco di Paneveggio per comprendere come viene organizzato il servizio raccolta dei funghi all'interno dei suoi confini.

I temi principali affrontati durante le interviste riguardano le modalità di gestione delle risorse fungine, l'impatto economico della raccolta e alcune altre informazioni socio-culturali come base per la costruzione di strumenti di marketing. L'incontro con i responsabili della Comunità e dei Gruppi interessati si è svolto attraverso un'intervista faccia a faccia che ha seguito il canovaccio delle domande semi strutturate. I risultati di questo lavoro hanno permesso di sintetizzare in una piattaforma comune problematiche, analisi obiettive, metodologie di intervento, soluzioni adottate e proposte migliorative del servizio anche se scaturite da fonti completamente diverse dal punto di vista giuridico e istituzionale.

5.2 Il servizio di vigilanza

Una delle componenti fondamentali, anche in termini di spesa del servizio raccolta dei funghi in Val di Fiemme è la vigilanza. La vigilanza viene espletata da varie figure professionali con un diverso grado di presenza sul territorio. Dalle interviste raccolte la Magnifica Comunità di Fiemme assume stagionalmente 4 guardie funghi utilizzando gli introiti dei permessi. Il loro compito è il controllo dei raccoglitori in bosco, al fine di verificare eventuali irregolarità, come ad esempio, l'uso di contenitori non idonei alla raccolta, il rispetto dei quantitativi di raccolta massimi consentiti, e altre regole riportate all'art 2 della legge 16/91 (vedi allegato 3). L'attività di monitoraggio e controllo si attiva solo nel periodo estivo quotidianamente. Durante il periodo di crescita massima di funghi, si registra un aumento della presenza di raccoglitori in bosco e quindi risulta necessario abbinare al lavoro delle guardie funghi, l'attività di controllo da parte dei custodi forestali dei comuni, della guardia della caccia e della pesca e degli agenti della Polizia Forestale Provinciale. Queste ultime tre figure professionali hanno diversi compiti e si occupano del servizio di vigilanza sui funghi solo nel fine settimana.

Il sistema di controllo cambia invece all'interno dell'area parco interna alla MCF. Infatti nel Parco di Paneveggio, dove pur rimanendo in vigore la normativa provinciale in materia di funghi, esistono delle differenze sulle figure addette al servizio di vigilanza. Dalle interviste con il responsabile dell'Ente Parco di Paneveggio e Pale di San Martino è emerso che sono i Guardia Parco, dipendenti dell'Ente, ad effettuare il servizio di vigilanza. L'attività di controllo non desta

particolari problemi ai responsabili del servizio e l'esiguo numero delle sanzioni è in linea con la loro politica gestionale. La decisione di presentarsi agli utenti con azioni informative piuttosto che punitive parte dal livello gerarchico più alto del servizio e cioè dalle amministrazioni comunali dei paesi coinvolti. Tale azione è frutto di una consapevolezza dei dati economici rilevati: i maggiori introiti non derivano dall'acquisto dei permessi di raccolta, ma sono indiretti, legati cioè alle attività turistiche intraprese dai raccoglitori, come il soggiorno in un albergo o appartamento, la frequentazione di bar, ristoranti, pala ghiaccio e altre strutture sportive ecc. I titolari di queste attività commerciali beneficiano della presenza turistica dei raccoglitori.

Tabella 5.1: Sanzioni commisurate.

Anno	2010
numero permessi acquistati	10.091
numero sanzioni commisurate	26
difetto di permesso di raccolta	13
quantitativi raccolti in eccesso	12
rilevazione del contenitore non idoneo alla raccolta	1

Fonte: Ufficio Tecnico Forestale MCF, rielaborato da noi.

Le considerazioni che sono emerse dalle interviste con il responsabile della Magnifica Comunità di Fiemme sono diverse e si sviluppano in base alla tipologia di sanzione applicata:

- Le sanzioni riferite al difetto del permesso per la raccolta sono state applicate nei periodi di crescita fungina scarsa, rispettivamente ad inizio e fine stagione;
- Quelle invece che fanno riferimento ad un eccesso quantitativo sono state applicate nel periodo di massima crescita di funghi (fine agosto 2010).

Da questo si deduce che i raccoglitori pagano senza problemi il permesso a patto che sia presente una crescita fungina rilevante. Dalla seconda considerazione invece emerge che durante una presenza di funghi considerevole, il raccoglitore non rispetta i quantitativi massimi imposti dalla legge, accettando il rischio più o meno probabile di subire un controllo da parte delle guardie funghi con la relativa applicazione della sanzione.

Per ciò che concerne il Parco di Paneveggio la situazione è diversa da quella del resto della Val di Fiemme, in quanto la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti della Provincia Autonoma di Trento. La raccolta si può svolgere nei boschi dell'area parco e i quantitativi massimi consentiti così come gli altri aspetti della legge rimangono invariati. Da un colloquio con un responsabile del Parco è emerso che il servizio di vigilanza entra in crisi nei periodi di maggiore crescita fungina, in quanto i guardia parco, presenti in numero esiguo, non riescono a coprire in maniera sufficiente il territorio. La situazione è ben diversa nei mesi di giugno, luglio e settembre, momenti della stagione meno favorevoli ai funghi (rispetto ad agosto) e soprattutto alla presenza di turisti raccoglitori. Una possibile ipotesi per favorire fin da subito l'identificazione del raccoglitore residente in modo da orientare i controlli verso i turisti è quella di fornire un permesso colorato a tutti i residenti che effettuano la raccolta dentro i confini del Parco e obbligare tali raccoglitori ad attaccarlo alla giacca.

La maggiore problematica rilevata non è legata alla linea da tenere nell'applicare o meno delle sanzioni, ma bensì è centrata invece sul mancato rispetto delle norme di buona educazione di alcune persone in bosco. Essendo le figure del servizio presenti in prima linea, a stretto contatto sia con i responsabili del servizio (Magnifica Comunità di Fiemme e Amministrazioni Comunali) sia con i raccoglitori, le guardie sottolineano la scarsa pulizia dei boschi della valle.

Sono concordi tutti e quattro nell'affermare che ci vorrebbero maggiori controlli per punire chi abbandona rifiuti. I turisti invece lamentano l'assenza dei cestini per il deposito dei rifiuti nei pressi del bosco; tale situazione è frutto di una politica territoriale improntata su un servizio di raccolta dei

rifiuti differenziata porta a porta rivolto ai residenti. Tale situazione non giustifica quei raccoglitori che abbandonano i rifiuti in bosco ma dovrebbe stimolare gli amministratori locali alla predisposizione di cestini nelle principali aree di raccolta.

L'applicazione delle sanzioni non è totalmente uniforme in ambedue le squadre di guardie funghi: una squadra privilegia il messaggio comune degli amministratori locali improntato sul ruolo informativo nei confronti dei raccoglitori sorvolando su piccole mancanze degli stessi ignari di muoversi al di là dei confini della legge; la seconda coppia di guardie invece applica in maniera più rigida il regolamento. Da questa realtà emerge una situazione di equilibrio tra le due visioni, una giusta misura per affrontare l'azione di vigilanza, fermo restando che anche la prima squadra in presenza di raccoglitori recidivi e che non rispettano volutamente la legge applica le dovute sanzioni. La prima squadra nel corso degli anni non ha ricevuto delle contestazioni sulle sanzioni commisurate, in quanto i raccoglitori controllati si sono resi conto di non aver rispettato ampiamente la legge; mentre la seconda squadra ha applicato delle sanzioni per piccole infrazioni e questo ha generato in alcuni casi la contestazione da parte dei raccoglitori di tali misure adottate.

5.3 L'informazione e i servizi per il raccoglitore: ruolo nel sistema della gestione delle risorse fungine

L'informazione ha un ruolo chiave nel coordinare la raccolta di funghi in foresta. Considerato indispensabile da tutti i principali portatori di interessi, la creazione di canali comunicativi ha un riscontro economico quasi immediato. Ad esempio il turista che raccoglie un fungo senza disporre del permesso viene invitato dagli addetti alla vigilanza ad acquistarlo o in alternativa ad interrompere la sua più o meno efficace attività di raccolta. Al contrario, un'azione repressiva porterebbe molti raccoglitori a scegliere altre località montane per trascorrere le loro vacanze estive.

Il servizio di raccolta non si esaurisce con la sola vigilanza, ma è ampio e vario e coinvolge diversi Enti, tra cui l'Azienda di Promozione Turistica e il Gruppo Micologico di Cavalese. L'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) offre la possibilità ai raccoglitori di acquistare il permesso valido per la raccolta nel fine settimana, in concomitanza con i suoi orari di apertura.

Inoltre l'A.P.T. riserva nel periodo estivo uno spazio all'interno dei suoi uffici per accogliere un esperto micologo proveniente dal Gruppo Micologico di Cavalese che effettua il servizio di riconoscimento dei funghi raccolti, totalmente gratuito per i raccoglitori, noto anche come servizio di "Sportello riconoscimento funghi" (Vademecum estate APT, 2011). I giorni interessati sono il martedì, il giovedì e il sabato.

5.4 Destinazione degli introiti

Ogni anno durante la Conferenza degli Enti alla quale partecipano tutti gli autori privilegiati del servizio, vengono ripartiti gli introiti derivanti dalla vendita dei permessi di raccolta. Sulle possibili destinazioni di queste somme fa chiarezza la convenzione stipulata dagli Enti stessi che fa riferimento "*ad iniziative comuni di informazione e divulgazione della normativa in materia di funghi, di educazione ambientale e di miglioramento dell'ecosistema e del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà degli Enti aderenti alla presente convenzione*". Gli amministratori si muovono in questa direzione e per ciò che concerne le somme rimanenti vengono utilizzate per migliorie boschive, come:

- sistemazioni di frane;
- gestione di aree a pascolo;
- sistemazione di strade forestali.

I comuni destinano quindi le somme raccolte per finanziare interventi di cui beneficiano gli stessi raccoglitori. I raccoglitori dovrebbero essere informati su questa precisa destinazione degli introiti, in tal modo sarebbe possibile responsabilizzarli, facendogli capire che il costo del permesso va a finanziare degli interventi sia a favore dell'ecosistema sia a favore del servizio di raccolta dei funghi.

5.5 Modifiche normative introdotte dalla LP 11/2009

La principale novità riguarda le agevolazioni sul costo del permesso a quei raccoglitori che soggiornano in provincia di Trento per un periodo superiore ai 5 giorni. La norma, con buona probabilità è il risultato di pressioni da parte di ristoratori e albergatori della valle che sarebbero avvantaggiati da un numero maggiore di turisti nel territorio; non sono dello stesso parere i gestori del servizio che si vedrebbero decurtare di molto gli introiti derivanti dalla vendita dei permessi. I sindaci della valle unitamente alla Magnifica Comunità di Fiemme lamentano inoltre una difficile e costosa azione di verifica per stabilire da quanti notti sta soggiornando un raccoglitore in valle. Si sta attraversando una fase di stallo tra le due posizioni, quella della provincia in qualità di autore della nuova normativa e quella dei gestori del servizio funghi della Val di Fiemme che sono restii a cambiamenti in tal senso. Nel prossimo anno presumibilmente si approderà verso un'unica visione in merito.

I sindaci propongono alcune alternative alle agevolazioni rivolte indiscriminatamente verso tutti i raccoglitori. La proposta consiste nel dare solo agli utenti che seguono un breve corso micologico in Val di Fiemme un tesserino che offra degli sconti sul permesso di raccolta, a loro parere più significativo e meritevole degli sconti "a pioggia" previsti dalla nuova normativa.

5.6 Dati sommari e analisi descrittiva delle interviste

Allo scopo di fornire delle indicazioni rilevanti agli amministratori locali in merito alla portata del fenomeno raccolta dei funghi e di orientarli nelle scelte economiche future del servizio, è stato predisposto un questionario contenente 26 domande rivolte sia ai turisti che ai residenti, entrambi riconducibili al ruolo di raccoglitori di funghi della Val di Fiemme.

L'indagine è stata svolta nei mesi di luglio e agosto 2011. Il totale delle interviste raccolte è stato 231 grazie alla collaborazione delle guardie funghi che si sono rese disponibili nell'accompagnarmi nei luoghi di raccolta (capitolo 1.2). Inizialmente senza la loro presenza, i raccoglitori incontrati si sono dimostrati diffidenti e poco propensi a rispondere alle domande proposte. Nell'analisi delle domande raccolte bisogna sempre tenere in considerazione che le risposte al questionario sono state fornite in presenza degli agenti della vigilanza e ciò può aver influito negativamente sulla sincerità dei raccoglitori.

Durante la somministrazione del questionario è stato chiesto agli intervistati di esprimere un giudizio sul servizio della raccolta dei funghi in Val di Fiemme. Il 64,7% degli intervistati dichiara di essere soddisfatto dell'attuale gestione del servizio. Le osservazioni più rilevanti avanzate riguardano l'aumento del numero di controlli (5,5%), una maggiore pulizia dei boschi (4,3%) e l'aumento del quantitativo massimo raccogliabile (3,9%).

A primo impatto potrebbe sorprendere la volontà degli stessi raccoglitori di intensificare il numero dei controlli da parte degli agenti preposti, ma in un'ottica legata al rispetto delle regole, i raccoglitori onesti si sentono "presi in giro" da quelli disonesti che non pagano il permesso e per questa ragione manifestano la volontà di intensificare i controlli in bosco.

Dalla tabella 5.2 emerge un dato rilevante che non riguarda il servizio di raccolta dei funghi ma che ne è comunque strettamente connesso ed è la scarsa pulizia dei boschi vicini alle strade forestali e alle aree di parcheggio, una situazione percepita dai turisti come un problema da risolvere immediatamente.

Solo un 3,9% dei raccoglitori ritiene che le quantità massime raccoglibili siano insufficienti, ma il dato è da prendere con estrema cautela in quanto potrebbe nascondere molte risposte strategiche, rilasciate in presenza delle guardie funghi. Senza questo condizionamento ritengo che la percentuale potrebbe salire di molto, perché tutti gli intervistati indirettamente hanno lasciato intendere di aspirare a quantità più elevate di raccolta.

Tabella 5.2: Osservazioni dei raccoglitori di funghi sulla qualità del servizio.

Osservazione	%
Il servizio è già ben strutturato	64,7
Abolizione dell'obbligo di disporre del contenitore di raccolta	0,4
Predisporre cartelli informativi sui comportamenti corretti da tenere in bosco	1,6
Aumentare la quantità massima raccoglibile	3,9
Aumentare il numero di controlli	5,5
Concedere i permessi gratuiti solo ai residenti in Val di Fiemme	0,8
Concedere i permessi gratuiti anche ai possessori di seconde case	1,6
Collocare dei cestini per la raccolta dei rifiuti in prossimità del bosco nelle aree di parcheggio	2
Distribuire maggiormente i controlli non nelle solite zone	0,8
Ripristinare la raccolta a giorni alterni	2
Maggiore pulizia nei boschi	4,3
Diminuire il costo dei permessi	1,2
Predisporre cartelli informativi sulle specie di funghi velenosi presenti in Val di Fiemme	0,4
Diminuire il numero di controlli	0,8
Possibilità per i possessori di seconde case di accedere alle strade forestali	0,8
Creare parcheggi spaziosi per i raccoglitori	0,8
Dare possibilità di accesso alle strade forestali a tutti i raccoglitori	0,8
Istituire un servizio internet di informazione inerente la crescita dei funghi in valle	1,6
Introduzione dei permessi stagionali	1,6
Agevolazioni ai turisti che soggiornano da almeno 10 anni in valle	0,8
Creare dei pacchetti soggiorno-permesso gratis	0,8
Bloccare l'accesso alle auto sulle strade forestali	0,8
Stabilire una misura minima di 3 cm di diametro per i porcini	0,8
Obbligare i raccoglitori a seguire corsi formativi	1,2
Abolizione permesso di raccolta	0,4

Analizzando i dati raccolti si può dedurre che mediamente:

- i raccoglitori praticano la raccolta dei funghi da molti anni e hanno iniziato a soggiornare in valle da un tempo più breve;
- Hanno speso 15 giorni nel 2010 e 12 nel 2011 per raccogliere funghi in valle;
- La durata delle escursioni si aggira intorno alle 3,8 ore;
- Gli intervistati hanno raccolto quantitativi di funghi superiori nel 2010 rispetto che nel 2011;
- Hanno un'età avanzata (intorno ai 59 anni);
- La maggioranza di loro non ha espresso la volontà a pagare una quota aggiuntiva per poter raccogliere un quantitativo di funghi superiore ai 2kg;


Tabella 5.3: Analisi descrittiva delle variabili.

VARIABILI	Media	Err.Standard	Mediana	Moda	Dev.Standard	Varianza
Anni di raccolta	25,2	0,897	25	30	13,628	185,729
Anni di turismo	16,9	0,899	15	0	13,661	186,627
Ore	3,8	0,088	3	3	1,331	1,771
Giorni raccolta 2010	15,8	1,083	12	30	16,459	270,906
Giorni raccolta 2011	12,3	0,841	10	1	12,775	163,209
Numero gg tot pagati 2011	17,9	1,015	14	30	15,426	237,977
Kg raccolti 2010	11,5	0,873	8	10	13,263	175,905
Kg raccolti 2011	4,2	0,349	2	1	5,308	28,173
wtp uno	0,6	0,109	0	0	1,662	2,762
wtp tre	0,9	0,170	0	0	2,584	6,680
wtp1	3,8	0,337	3	3	2,105	4,430
wtp3	6,8	0,662	6	8	3,503	12,269
Età	59,2	0,875	63	70	13,295	176,752
VARIABILI	Intervallo	Minimo	Massimo	Conteggio	liv. conf. (95%)	
Anni di raccolta	69	1	70	231	1,7667	
Anni di turismo	62	0	62	231	1,7710	
Ore	7	1	8	231	0,1725	
Giorni raccolta 2010	140	0	140	231	2,1337	
Giorni raccolta 2011	90	0	90	231	1,6562	
Numero gg tot pagati 2011	60	0	60	231	1,9999	
Kg raccolti 2010	100	0	100	231	1,7194	
Kg raccolti 2011	30	0	30	231	0,6881	
wtp un kg in più	10	0	10	231	0,2154	
wtp tre kg in più	20	0	20	231	0,3350	
wtp1	9	1	10	39	0,6823	
wtp3	19	1	20	28	1,3582	
Età	72	16	88	231	1,7235	

La tabella 5.3 mette in risalto i parametri statistici calcolati sulle variabili di maggiore interesse del questionario. Le variabili wtp uno e wtp tre tengono in considerazione le risposte di tutti gli intervistati, anche di quelli che non hanno espresso una volontà a pagare aggiuntiva, mentre la wtp1 e la wtp3 escludono tali raccoglitori. La distribuzione dei dati per ciascuna variabile viene di seguito rappresentata mediante istogrammi di frequenza e grafici a scatole e baffi che forniscono visivamente un quadro del fenomeno legato alla raccolta dei funghi.

Il primo parametro che viene preso in considerazione fa riferimento agli anni; le variabili prese in esame sono: gli anni di raccolta, gli anni di turismo e l'età dei raccoglitori.


Grafico 5.1: Distribuzione delle variabili riferite agli anni.



Il grafico 5.1 esemplifica la distribuzione di tali variabili. Per ciò che concerne gli anni di raccolta si può osservare come la moda si attesti attorno ai 30 anni, sintomo che la maggior parte dei raccoglitori non è giovane. Il terzo istogramma, riferito all'età dei raccoglitori, conferma tale ipotesi. Per ciò che concerne il secondo istogramma, relativo agli anni di turismo, si può osservare l'ampia dispersione dei dati, anche se ciò che colpisce è il valore medio che si attesta sui 17 anni. I grafici a scatole e baffi posti al di sotto degli istogrammi sono utili per comprendere, per ogni variabile analizzata, come si distribuiscono i valori. Tali grafici mostrano visivamente l'ampiezza della distribuzione dei dati, mediante un tratteggio indicatore di un intervallo nel quale ricadono all'interno il 95% dei valori, mediante una zona colorata nella quale sono presenti il 50% dei valori, attraverso una linea nera che evidenzia il valore medio ed infine mediante dei punti al di fuori di tali intervalli rappresentanti gli *outliers*.

I giorni di raccolta dichiarati dagli intervistati in riferimento al 2011 assumono valori più contenuti rispetto ai giorni di raccolta del 2010. Il valore medio del 2010 si attesta intorno ai 16 giorni contro i 12 giorni riferiti al 2011, sintomo di una stagione fungina (2011) peggiore rispetto alle aspettative. Tale andamento è confermato nel grafico 5.2 di seguito riportato.


Grafico 5.2: Distribuzione delle variabili riferite ai giorni di raccolta.



Il terzo istogramma del grafico 5.2 evidenzia i giorni di raccolta effettivamente pagati dai raccoglitori nel 2011. Dalla distribuzione dei dati si possono apprezzare le diverse tipologie di permesso acquistate: quelle relative alla giornata di raccolta, quelle prossime ai 15 giorni (permesso bisettimanale) quelle mensili di portata più ridotta.




Allo scopo di mettere a confronto le distribuzioni dei dati di tutte e 3 le variabili legate al parametro giorni, viene presentato di seguito 2 grafici a scatole e baffi: il primo non tiene conto degli *outliers*, mentre il secondo li ingloba fornendo una rappresentazione più completa.

Grafico 5.3: Grafici a scatole e baffi inerenti alle variabili riferite ai giorni di raccolta.





Tra le variabili più significative spicca quella relativa al parametro kg di funghi raccolti. In precedenza si è commentato come il numero di giorni spesi in bosco nel 2011 fosse inferiore rispetto a quello del 2010, sintomo di una stagione fungina non all'altezza delle aspettative. Il grafico 5.4 rimarca tale ipotesi, illustrando la distribuzione dei kg raccolti nel 2010 e nel 2011. Esiste anche in questo caso un gap tra le variabili.

Grafico 5.4 Distribuzione delle variabili riferite ai kg di funghi raccolti.




Il grafico 5.5 illustra la distribuzione della variabile kg di funghi raccolta riferita a 2 anni differenti. Il primo grafico a scatole e baffi non tiene conto degli *outliers*, mentre il secondo grafico li include. Un aspetto interessante riguarda il caso di un raccoglitore che ha dichiarato di aver raccolto nel 2010 ben 100 kg di funghi.

Grafico 5.5 Grafici a scatole e baffi inerenti alle variabili riferite ai kg raccolti.




Il questionario alla domanda n°17 (vedi in allegato) chiedeva al raccoglitore se era disponibile a pagare una cifra aggiuntiva al permesso giornaliero che gli avrebbe consentito di raccogliere rispettivamente 1kg (wtp1) e 3kg (wtp3) in più di funghi. La maggior parte delle persone ha espresso una volontà a pagare pari a 0; solo un piccolo numero di raccoglitori ha dichiarato di essere disposto a pagare di più per poter raccogliere di più. La distribuzione dei dati raccolti caratterizza il grafico 5.6.

Grafico 5.6: Distribuzione delle variabili riferite alla wtp.



La disponibilità a pagare (wtp) riferita ai 2 quantitativi di funghi differenti viene rappresentata in un unico grafico il 5.7. Da tale rappresentazione si può apprezzare la diversa disponibilità a pagare dei rispondenti, maggiore quella riferita alla wtp3 (colore verde) e minore quella riferita alla wtp1 (colore giallo).

Grafico 5.7: Grafici a scatole e baffi inerenti alle variabili riferite alla wtp.



5.7 Modelli lineari semplici

Ricordando lo scopo della ricerca, ovvero fornire al decisore politico delle informazioni utili ricavate tra le diverse variabili descritte sinteticamente nel precedente paragrafo. Un primo tentativo è stato condotto per verificare il grado di attendibilità dei rispondenti in relazione alla poche variabili selezionate. Ad esempio si sono correlati i dati di frequenza di raccolta dell'anno scorso con quelli dell'anno odierno, gli introiti e le condizioni climatiche erano affini e facevano riferimento agli stessi raccoglitori. Poiché le condizioni erano abbastanza simili, si desume che nell'anno in corso il numero di giorni di raccolta sia circa pari o inferiore all'anno precedente. Quindi regredendo le due variabili, il modello stima un coefficiente angolare, statisticamente significativo, che soddisfa le ipotesi iniziali. Si testa la correlazione tra due variabili riferite ad anni differenti per comprendere se si possono utilizzare indistintamente i valori riferiti a quest'anno piuttosto che quelli riferiti allo scorso anno.

Tabella 5.4: Correlazione tra la variabile “giorni di raccolta 2010” e “giorni di raccolta 2011”.

Coefficienti	Stima	Errore standard	t	R ²	Pr(> t)
Intercetta (a)	5,0247	1,10355	4,553	-	8,58e-06
Giorni di raccolta 2011	0,87792	0,06231	14,089	0,4643	< 2e-16 ***

Livelli di significatività:
 *** Molto significativo


Il coefficiente angolare pone in risalto la correlazione esistente tra i giorni di raccolta riferiti al 2010 e i giorni di raccolta riferiti al 2011, in quanto assume un valore pari a 0,87 (molto prossimo a 1).

Il modello risulta valido in quanto il valore di Pr(>|t|) è contenuto.

Il coefficiente R² chiamato anche coefficiente di determinazione va a dare una misura dell'adattamento dei valori stimati con la funzione rispetto a quelli reali. R quadro assume un valore prossimo ad 1 quando i valori stimati con la funzione di regressione si avvicinano ai valori reali; viceversa più i valori reali si discostano da quelli stimati con la funzione di regressione più R quadro tende ad assumere un valore vicino allo 0.

La correlazione tra i giorni di raccolta dell'anno 2010 e quelli del 2011 è rilevante e si può apprezzare nel grafico 5.8 espresso in forma logaritmica. Dalla rappresentazione si deduce che le persone intervistate sono raccoglitori abituali che ogni anno tendono a soggiornare in valle per uno stesso periodo di tempo.

Grafico 5.8: Correlazione tra le variabili giorni di raccolta 2010 e giorni di raccolta 2011.



È possibile di seguito verificare se i giorni di raccolta riferiti al 2011 sono correlati con le variabili esperienza nella raccolta e importanza attribuita ai funghi. Il coefficiente angolare in questo caso mostra che le variabili giorni di raccolta, esperienza ed importanza attribuita ai funghi sono correlate tra loro. Da tale legame si deduce che i raccoglitori più assidui si considerano esperti e attribuiscono alla possibile presenza di funghi in una zona una rilevanza elevata nella scelta della località di raccolta.

Tabella 5.5: Correlazione tra le variabili “giorni di raccolta”, “grado di esperienza” e “importanza attribuita ai funghi” nella scelta della Val di Fiemme come meta di vacanza.


Coefficienti	Stima	Errore standard	t	R ²	Pr(> t)
Intercetta (a)	2.61458	3.11546	0.839	-	0.40222
Giorni di raccolta 2011	0.86909	0.06111	14.222	0,4957	< 2e-16 ***
Esperienza nella raccolta funghi	2.04222	0.72239	2.827	0,4957	0.00512 **
Importanza attribuita ai funghi	-1.65769	0.55889	-2.966	0,4957	0.00334 **

Livelli di significatività:
*** Molto significativo
** Discretamente significativo

L'indagine prosegue con l'individuazione dei trasgressori, cioè quei raccoglitori che hanno dichiarato di andare in foresta per un numero di giorni superiore rispetto a quelli effettivamente pagati.

Ponendo in un grafico in ascissa il numero di giorni regolarmente acquistati riferiti all'anno 2011 e in ordinata il numero di giorni dichiarati riferiti allo stesso anno si possono "scovare" i trasgressori.


Grafico 5.9: Individuazione dei trasgressori.



I trasgressori sono rappresentati nel grafico 5.9 da quei punti posti al di sopra della linea di tendenza e rappresentano un 16% del totale. Il dato è significativo e per certi versi sconcertante. Le prime considerazioni che sorgono spontanee sono orientate verso una scarsa efficacia dell'azione di vigilanza, anche se si devono fare delle precisazioni. I maggiori guadagni per le popolazioni locali derivano dalla presenza dei turisti raccoglitori in valle (in termini di frequentazione di bar, ristoranti, strutture alberghiere e sportive) e non dalla vendita dei permessi di raccolta. Ecco spiegato quel 16% di trasgressori; non sono altro che il frutto di una politica informativa più che punitiva. Tali figure sono maggiormente scomode ai raccoglitori onesti più che ai gestori del servizio, in quanto le persone che pagano il permesso si sentono idealmente derise da chi infrange volutamente la legge.

Il grafico 5.10 mostra come sono correlate le variabili kg di funghi raccolti nel 2010 e kg di funghi raccolti nel 2011. Analizzando i punti sperimentali del grafico si denota che i kg di funghi raccolti nel 2010 sono superiori rispetto a quelli del 2011, il che rispecchia le precedenti considerazioni fatte in merito alla diversa produttività del bosco in termini di funghi nei due anni in esame

Grafico 5.10: Correlazione tra i kg raccolti nel 2010 e quelli del 2011.



La tabella 5.5 pone in evidenza come i turisti raccolgano in proporzione di più rispetto ai raccoglitori. Infatti mentre i turisti sono soggetti al pagamento del permesso e quindi una volta acquistato preferiscono sfruttarlo, i residenti vanno gratuitamente e si accontentano di andare meno ma nei periodi di crescita abbondante. Ecco che si instaura la relazione tra kg di funghi raccolti e giorni spesi in bosco: chi va di più a funghi raccoglie di più. Sommandoci poi il fatto che sia il 2010 che il 2011 sono stati anni di scarsa crescita fungina si può spiegare come i turisti raccolgano di più rispetto ai residenti.

Tabella 5.6: Correlazione tra i kg di funghi raccolti dai turisti e i kg di funghi raccolti dai residenti.

Coefficienti	Stima	Errore standard	t	R ²	Pr(> t)
Intercetta (a)	6.3985	0.9585	6.675	-	1.84e-10
Kg di funghi raccolti dai turisti	1.0526	0.1527	6.894	0,1719	5.22e-11 ***

Livelli di significatività:
 "****" Molto significativo

Dalla tabella 5.7 è possibile osservare quali sono le variabili che influenzano i kg di funghi raccolti. I turisti che spendono molti giorni in bosco e che sono onesti secondo questo modello

raccogliono di più rispetto sia ai residenti che vanno meno a funghi sia ai trasgressori. Le ore spese in bosco invece sono poco legate alla variabile kg di funghi raccolti.

Il modello si fonda su dati non veritieri, in quanto:

- è improbabile che i trasgressori dichiarino il quantitativo realmente raccolto in quanto sono persone abituate a mentire;
- è improbabile che i residenti maggiori conoscitori dei boschi raccolgano meno rispetto ai turisti.

Tabella 5.7: Correlazione tra i kg di funghi raccolti e le variabili giorni in foresta, ore spese in bosco, le variabili turista e trasgressore.

Coefficienti	Stima	Errore standard	t	R ²	Pr(> t)
Intercetta (a)	0.93147	0.97449	0.956	-	0.340167
Giorni di raccolta 2011	0.14980	0.02337	6.411	0.215	8.35e-10 ***
Ore spese in bosco	0.44518	0.22437	1.984	0.215	0.048446 *
Residenti	-4.40346	1.11298	-3.956	0.215	0.000102 ***
Trasgressori	-2.08263	0.83245	-2.502	0.215	0.013065 *

Livelli di significatività:
 "****" Molto significativo
 "***" Poco significativo

La tabella 5.10 mette in risalto come la mediana unitaria sia inferiore rispetto a quella attesa, lo stesso discorso vale per la media unitaria. Il modello non è errato in quanto bisogna tener conto dell'utilità marginale del fungo. All'aumentare infatti dei kg di funghi raccolti l'utilità marginale diminuisce. Se per ipotesi il questionario avrebbe chiesto al raccoglitore una sempre più marcata disponibilità a pagare per poter raccogliere un numero di kg sempre più elevato, ci si sarebbe accorti come ad un certo punto l'utilità marginale sarebbe risultata nulla; ciò significa che il raccoglitore avrebbe espresso una volontà a pagare pari a zero.

Tabella 5.8: Correlazione tra la wtp1 e la wtp3.

Coefficienti	Stima	Errore standard	t	R ²	Pr(> t)
Intercetta (a)	1.2424	0.7498	1.657	-	1.18e-08
wtp1	1.7303	0.1922	9.003	0.7942	1.18e-08 ***

Livelli di significatività:
 "****" Molto significativo

Tabella 5.9: Caratteristiche della wtp1.

Mediana	Media
3	3,795

Tabella 5.10: Caratteristiche della wtp3.

Mediana	Media	Mediana unitaria	Media unitaria
6	6,75	2	2,25

6. CONCLUSIONI

La raccolta dei funghi in Val di Fiemme dal 2001 ad oggi è stata una attività ricreativa in costante crescita, anche se negli ultimi due anni, causa fattori ambientali avversi alla crescita dei funghi, ha raggiunto un massimo storico, sia in termini economici che di presenze in foresta. Il servizio attualmente gestito dalla MCF fino al 2009 ha fatto riferimento alla LP 16/91 senza registrare particolari conflitti su scala locale. La nuova normativa provinciale RA 23-25/2009 ha introdotto importanti cambiamenti nella gestione della risorsa funghi. Ad esempio la modifica della ripartizione degli introiti derivanti dalla vendita dei permessi è stata oggetto di continua discussione, perché riconosce i proprietari privati delle foreste come i diretti produttori delle risorse fungine e quindi soggetti aventi diritto alla ripartizione degli utili. Tuttavia, la soglia di proprietà a cui allagare tale diritto si è fissata a 100 ettari, poiché la numerosità di piccoli proprietari avrebbe aumentato i costi di transazione. Per garantire in futuro gli introiti anche ai proprietari di foreste inferiori ai 100 ettari si dovrà comunque tendere alla riduzione dei costi transazione, certamente in un'ottica di ripartizione più equa ma legata al sistema di gestione selviculturale per particella (massa cormometrica, diametro medio, area basimetrica e altezza media).

Il RA 23-25/2009 rappresenta senz'altro un ottimo punto di partenza per incentivare uno studio approfondito sulle particelle forestali più produttive sotto l'aspetto fungino e creare lo strumento appropriato per le zonizzazioni di raccolta più interessanti. Questo sistema consentirebbe ai comuni di usufruire di una ripartizione più equa degli introiti da permessi rilasciati, senza dover accettare l'attuale criterio che fa riferimento, oltre alle presenze turistiche, alla superficie forestale di competenza.

Le agevolazioni sui permessi di raccolta rivolte ai turisti introdotte dal RA 23-25/2009 hanno creato notevoli perplessità tra i gestori del servizio, in particolare nella MCF e nelle amministrazioni comunali sfavorevoli ad accettarle, in quanto ciò comporterebbe un minor introito di cassa. In conseguenza di ciò nelle annate 2010 e 2011 il RA 23-25/2009 non è stato applicato integralmente e i raccoglitori non hanno potuto usufruire di tali sconti. Il problema potrebbe essere risolto introducendo le agevolazioni ai turisti previste dalla legge e compensando la diminuzione degli introiti con una maggiorazione di una tassa a livello locale.

Il servizio di vigilanza, nonostante la soddisfazione espressa dal 64,7% degli intervistati, non risulta adeguato per l'area geografica da controllare; sussiste infatti il problema legato all'insufficienza dell'organico delle guardie. Questa riflessione emerge dall'ammontare del numero dei trasgressori rilevati dalle risposte fornite nel questionario; ben il 16% dei raccoglitori va a funghi in un numero di giorni superiore rispetto a quelli effettivamente pagati.

Sussiste una relazione tra la tipologia di permessi acquistati e categorie di persone soggiornanti; i permessi mensili (di numero esiguo) sono acquistati dai possessori di seconde case, quelli settimanali e bisettimanali (discreti come numero) sono acquistati da persone che trascorrono le loro vacanze estive in Val di Fiemme, mentre quelli giornalieri (i più numerosi) fanno riferimento a raccoglitori residenti in Provincia Autonoma di Bolzano e in regioni limitrofe al Trentino Alto-Adige.

I permessi che oscillano maggiormente come numero sono quelli giornalieri, in quanto i raccoglitori prima di giungere in Val di Fiemme si informano sulla reale crescita di funghi da persone residenti (amici ed albergatori); la MCF in accordo con i Comuni di valle nel 2010 ha incrementato il prezzo di questa tipologia di permessi e diminuito il prezzo di quelli bisettimanali e mensili in accordo con la sua politica di favorire quei turisti che soggiornano in valle per un lungo periodo. L'83,5% delle persone non ha manifestato la volontà di pagare una cifra aggiuntiva al permesso per poter raccogliere un quantitativo superiore di funghi per due ragioni: la prima legata alla percezione nei raccoglitori dell'onerosità attuale del permesso giornaliero, la seconda in riferimento alla stagione appena conclusa rivelatasi scarsa in termini di presenza di funghi in bosco. Le persone che hanno espresso la volontà di pagare una cifra aggiuntiva per poter raccogliere 1kg e

3kg in più di funghi non lo hanno fatto nella stessa misura, indice che all'aumentare della domanda di un bene la sua utilità marginale diminuisce.

Gli amministratori locali e la MCF ritengono che i maggiori introiti per i residenti sono indiretti e derivano dal soggiorno dei turisti in valle e dalle attività ad esso connesse (ristorazione, pernottamenti, attività sportive ecc); la loro politica sul servizio ruota attorno all'indotto da raccolta fungo; in futuro saranno necessarie maggiori ricerche per capire la portata di questo aspetto.

Il servizio di raccolta funghi in Val di Fiemme sembra ben gestito ma potrebbe essere ulteriormente potenziato in termini di quantità di permessi venduti. Durante i mesi di raccolta dei dati e somministrazione dei questionari ho potuto constatare come la componente marketing del servizio sia limitata alla sola stampa di opuscoli informativi e bollettini per il pagamento del permesso. La conseguenza di questa limitata divulgazione delle informazioni trova ampio riscontro nell'anomalia registrata nel 2010, quando a fronte della variazione di prezzo per alcune tipologie di permesso, una parte considerevole di raccoglitori (circa il 18%) ha versato un importo diverso da quello previsto. Per colmare questa lacuna ritengo indispensabile per il futuro organizzare alcune serate informative sui funghi nelle principali piazze dei comuni di valle dal mese di giugno fino a settembre con la possibilità di effettuare anche escursioni guidate in bosco.

L'azione di marketing promossa con le escursioni potrebbe far avvicinare al mondo dei funghi anche semplici villeggianti, andando ad aumentare così il numero dei permessi venduti e di conseguenza gli introiti, mentre l'effetto indiretto di tale azione porterebbe molti raccoglitori ad approfondire le loro conoscenze sul mondo dei funghi, orientando la loro raccolta non più unicamente sulle poche specie pregiate conosciute, ma anche su altre meno note ed altrettanto interessanti per l'ottima commestibilità.

A mio parere quindi l'azione di marketing territoriale dovrebbe essere ancora più incisiva e potrebbe prendere spunto dalla realtà di Borgotaro per istituire per esempio un sito web apposito sul servizio di raccolta funghi. All'interno di questa piattaforma si potrebbero inserire le norme di comportamento da tenere in bosco, una sezione contenente le mappe delle principali zone di raccolta, un elenco di contatti utili a cui rivolgersi e una pagina costantemente aggiornata che pubblicizzi gli eventi culturali della valle. Un'informazione apprezzata dai raccoglitori di Borgotaro è quella sulla crescita dei funghi in bosco che viene fornita sul sito web www.fungodiborgotaro.com/stannonascendo.jsp; tale iniziativa potrebbe trovare spazio e consensi anche in Val di Fiemme.

Infine, per promuovere il servizio di raccolta dei funghi in valle, sarebbe necessario creare dei pacchetti turistici che consentano agli albergatori di regalare dei permessi di raccolta alle persone che soggiornano nelle loro strutture ricettive. Tale azione gioverebbe sia ai turisti nella misura del permesso gratuito, sia agli albergatori nell'acquisizione di nuovi clienti, sia al gestore del servizio che incrementerebbe il numero di permessi venduti. I pacchetti turistici così concepiti troverebbero una visibilità sul sito web del servizio di raccolta dei funghi della Val di Fiemme.

BIBLIOGRAFIA

Libri e Riviste:

Giacomuzzi, G. 2005. Guide del Trentino: Val di Fiemme. Trento: Temi Editrice.

Seber, A. e G. Nicoletti. 1999. Val di Fiemme: luoghi, escursioni e altre storie. Trento: Curcu e Genovese Associati.

Tempesta, T. 1996. Criteri e metodi di analisi del valore ricreativo del territorio. Padova: Unipress Editrice.

Pettenella, D. e S. Kloehn. 2007. Mediterranean mushrooms: how to market them, 52-68 In: N. Berrahmouni, X. Escuté, P. Regato, C. Stein (eds), Beyond Cork-a wealth of resources for People and Nature. WWF Mediterranean and IPADE, Madrid, 2007.

Kasparavicius, J. 2001. Effect of trampling on fructification of *Cantharellus cibarius* and *Boletus edulis* in Scots pine forests. *Biologija* nr.3. Institute of Botany, Vilnius, Lithuania.

Dyke, A.J. e A.C. Newton. 1999. Commercial Harvesting of Wild Mushrooms in Scottish Forests: Is It Sustainable?. *Scottish Forestry*, Vol.53, nr.2.

Oria-de-Rueda, J.A. e P. Martin-Pinto e J. Olaizola. 2008. Bolete Productivity of Cistaceous Scrublands in Northwestern Spain. *Economic Botany*. The New York Botanical Garden Press, Bronx, NY, U.S.A.

Osservatorio Faunistico Regione Piemonte, 2007. Programma Alcotra 2007-2013. I galliformi alpine sulle Alpi Occidentali come indicatori ambientali. Monitoraggio, conservazione e gestione della specie.

Sartorelli, A. 2007. Una buona idea della forestale. *Quotidiano l'Adige*, articolo del 20 febbraio 2007.

Leggi e disposizioni:

1991, Legge della Provincia Autonoma di Trento del 6 agosto 1991 nr.16. Disciplina della raccolta dei funghi. Fonte: Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige nr.37 del 27 agosto 1991.

1993. Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 13 settembre 1993, n°215.

1995. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, nr.376. Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr.212 dell'11 settembre 1995.

1996. Legge della Regione Emilia-Romagna 2 aprile 1996 nr.6. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 agosto 1993 nr.352.

2007. Legge della Provincia Autonoma di Trento del 23 maggio 2007 nr.11. Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.

2009. Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 26 ottobre 2009 nr.23-25/Leg. Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

2011. Norme locali comunità montana Borgo Val di Taro. Modalità attuative riguardo alla raccolta nell'ambito della comunità montana delle valli del Taro e del Ceno.

2011. Convenzione per la disciplina della raccolta dei funghi nell'ambito territoriale di Fiemme. in conformità agli artt. 28, 105 e 109 della L.P. 23 maggio 2007 nr. 11, dell'art. 16 del D.P.P. 26 ottobre 2009 nr. 23-25/Leg., nonché della deliberazione della G.P. di Trento nr. 3287 del 30 dicembre 2009.

Tesi di Laurea:

Iannetti, S. 1994. L'economia dei prodotti forestali non legnosi: i funghi di Borgotaro e della Val di Fiemme. Tesi di Laurea, Facoltà di Agraria, Università degli studi di Padova.

Siti web:

www.mcfiemme.eu

Magnifica Comunità di Fiemme

www.visitfiemme.it

Azienda di Promozione Turistica della Val di Fiemme

www.parcopan.org

Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino

www.fungodiborgotaro.com

Consorzio di tutela del fungo di Borgotaro

www.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Trento

Opuscoli:

1991. Disciplina della raccolta dei funghi. 5 Leggi dal Consiglio provinciale. Supplemento al nr.19 anno XIII, agosto 1991 di Consiglio Provinciale Cronache, Bimensile di informazione politica del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

2011. Vademecum Estate 2011 pag.106, promosso dall'Azienda di Promozione Turistica della Val di Fiemme.

ALLEGATO N°1

Legge 23 agosto 1993, n. 352

[modificata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Capo I - Raccolta dei funghi

Art.1

1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 2

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.

Art. 3

1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

Art. 4

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
2. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

Art. 5

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.
5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Art. 6

La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

1. nelle riserve naturali integrali;
2. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
3. nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;
4. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
5. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

Art. 7

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

Art. 8

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

Art. 9

1. [comma abrogato - sostituito dall'[art.1 del DPR 14 luglio 1995, n. 376](#)]
Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.
2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche

che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11 [abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.
2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 12

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 13

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Capo II - Commercializzazione dei funghi

Art. 14 [abrogato - sostituito dall'art.2 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La rivendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

Art. 15 [abrogato - sostituito dall'art.3 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

3. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene.

Art. 16 [abrogato - sostituito dall'art.4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:

1. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
2. Cantharellus cibarius;
3. Cantharellus lutescens;
4. Amanita caesarea;
5. Morchella (tutte le specie);
6. Clitocybe gigantea, nebularis, geotropica;
7. Tricholoma georgii;
8. Pleurotus eryngii;
9. Armillaria mellea.

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 [abrogato - sostituito dall'[art.5 del DPR 14 luglio 1995, n. 376](#)]

Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
Cantharellus cibarius (tutte le specie);
Agaricus bisporus;
Marasmius oreades;
Auricularia auricula-judae.

Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.

È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: "Contenuto conforme alla legge".

La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18 [abrogato - sostituito dall'[art.6 del DPR 14 luglio 1995, n. 376](#)]

1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.
3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.
4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art. 19 [abrogato - sostituito dall'[art.7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376](#)]

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5.

Art. 20 [abrogato - sostituito dall'[art.8 del DPR 14 luglio 1995, n. 376](#)]

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.
2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento +/- 2 m/m.

Art. 21 [abrogato - sostituito dall'art.9 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]

1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.
2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n.283, come sostituito dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 22 [abrogato dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]

1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.

Art. 23

1. La violazione delle norme di cui la presente capo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1993

ALLEGATO N°2

Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro di materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 (Ispettorati micologici)

Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).

Art. 2 (Vendita di funghi freschi spontanei)

Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Art. 3 (Certificazione sanitaria)

Art 15, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4 (Commercializzazione delle specie di funghi)

Art 16, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

Art. 5 (Denominazione "funghi secchi")

Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352

Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

1. *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);
 2. *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
 3. *Agaricus bisporus*;
 4. *Marasmius oreades*;
 5. *Auricularia auricula-judae*;
 6. *Morchella* (tutte le specie);
 7. *Boletus granulatus*;
 8. *Boletus badius*;
 9. *Craterellus cornucopioides*;
 10. *Psalliota hortensis*;
 11. *Lentinus edodes*;
 12. *Pleurotus ostreatus*;
 13. *Lactarius deliciosus*;
 14. *Amanita caesarea*.
2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché provenienti dagli altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.
 3. I funghi secchi, provenienti da altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.
 4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
 5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
 6. impurezze minerali, non più del 2% m/m;
 7. impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
 8. tralci di larve di ditteri micetofili, non più del 25% m/m;
 9. funghi anneriti, non più del 20% m/m.
 10. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.

Art. 6 (Confezionamento dei funghi)

Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.
2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.
3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Art 7 (Funghi porcini)

Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.
2. Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.
3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.

Art. 8 (Gamme di quantità nominale)

Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.
2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9 (Trattamento dei funghi)

Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352

1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.
2. L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine.
4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del *Clostridium botulinum* e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti a impedire la germinazione delle spore.
5. La distribuzione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

Art. 10 (Etichettatura dei funghi)

1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: "Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".
2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.
3. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.
4. La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.

Art. 11 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

Art. 12 (Norme transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di etichette e imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.

Art. 13 (Norme finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995

Allegato I

(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

1. *Agaricus arvensis*;
2. *Agaricus bisporus*;
3. *Agaricus bitorquis*;
4. *Agaricus campestris*;
5. *Agaricus hortensis*;
6. *Amanita caesarea*;
7. *Armillaria mellea*;
8. *Auricularia auricula-judae*;
9. *Boletus aereus*;
10. *Boletus appendiculatus*;
11. *Boletus badius*;
12. *Boletus edulis*;
13. *Boletus granulatus*;
14. *Boletus impolitus*;
15. *Boletus luteus*;
16. *Boletus pinicola*;
17. *Boletus regius*;
18. *Boletus reticulatus*;
19. *Boletus rufus*;
20. *Boletus scaber*;
21. *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
22. *Clitocybe geotropa*;
23. *Clitocybe gigantea*;
24. *Craterellus cornucopioides*;
25. *Hydnum repandum*;
26. *Lactarius deliciosus*;

27. *Leccinum* (tutte le specie);
28. *Lentinus edodes*;
29. *Macrolepiota procera*;
30. *Marasmius oreades*;
31. *Morchella* (tutte le specie);
32. *Pleurotus cornucopiae*;
33. *Pleurotus eryngii*;
34. *Pleurotus ostreatus*;
35. *Pholiota mutabilis*;
36. *Pholiota nameko mutabilis*;
37. *Psalliota bispora*;
38. *Psalliota hortensis*;
39. *Tricholoma columbetta*;
40. *Tricholoma equestre*;
41. *Tricholoma georgii*;
42. *Tricholoma imbricatum*;
43. *Tricholoma portentosum*;
44. *Tricholoma terreum*;
45. *Volvariella esculenta*;
46. *Volvariella volvacea*;
47. *Agrocybe aegerita* (*Pholiota aegerita*);
48. *Pleurotus eryngii*;
49. *Stropharia rugosoannulata*.

Allegato II

(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)

1. *Agaricus arvensis*;
2. *Agaricus bisporus*;
3. *Agaricus campestris*;
4. *Amanita caesarea*;
5. *Armillaria mellea*;
6. *Auricularia auricula-judae*;
7. *Boletus aereus*;
8. *Boletus badius*;
9. *Boletus edulis*;
10. *Boletus granulatus*;
11. *Boletus impolitus*;
12. *Boletus luteus*;
13. *Boletus pinicola*;
14. *Boletus regius*;
15. *Boletus reticulatus*;
16. *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *musci*genus);
17. *Clitocybe gigantea*;
18. *Clitocybe geotropa*;
19. *Craterellus cornucopioides*;
20. *Hydnum repandum*;
21. *Lactarius deliciosus*;
22. *Lentinus edodes*;
23. *Macrolepiota procera*;
24. *Marasmius oreades*;
25. *Morchella* (tutte le specie);
26. *Pholiota mutabilis*;
27. *Pholiota nameko mutabilis*;
28. *Pleurotus ostreatus*;
29. *Psalliota hortensis*;
30. *Psalliota bispora*;
31. *Tricholoma columbetta*;

32. *Tricholoma equestre*;
33. *Tricholoma georgii*;
34. *Tricholoma imbricatum*;
35. *Tricholoma portentosum*;
36. *Tricholoma terreum*;
37. *Volvariella volvacea*;
38. *Volvariella esculenta*;
39. *Agrocybe aegerita* (*Pholiota aegerita*);
40. *Pleurotus eryngii*;
41. *Stropharia rugosoannulata*.

ALLEGATO N°3

LEGGE PROVINCIALE N. 16 DEL 6-08-1991

PROVINCIA DI TRENTO

Disciplina della raccolta dei funghi

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE N. 37 del 27 agosto 1991

Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1 Finalità

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico; b) assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell' ambiente di diffusione delle specie fungine.

ARTICOLO 2 Modalità di raccolta

1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore a dieci anni, previo rilascio dell' apposito permesso di raccolta di cui all' articolo 3. 2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare in possesso del permesso, fermo restando il limite massimo ammesso. 3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite. 4. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi. 5. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno. 6. E' vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

ARTICOLO 3 Permesso per la raccolta

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte del sindaco o di organi dal medesimo delegati di apposito permesso, redatto secondo lo schema di cui all' allegato A della presente legge. 2. Il permesso è personale, ha validità fino al massimo di un mese ed abilita alla raccolta nell' ambito del territorio del comune che lo ha rilasciato con l' osservanza dei limiti quantitativi stabiliti dal comma 1 dell' articolo 2 e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge. 3. Con provvedimento da assumere entro il termine perentorio di tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge ogni comune determina le modalità ed i criteri nel rilascio dei permessi. In tale provvedimento possono essere stabiliti: a) il numero massimo di permessi annualmente rilasciabili, in relazione all' estensione e alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti; b) le quote di pagamento cui subordinare il rilascio dei permessi, che comunque non devono essere inferiori a lire 5.000 e non superiori a lire 50.000; c) gli organi delegati al rilascio dei permessi. 4. In caso di ritardo o di omissione da parte del comune nell' assumere il provvedimento di cui al comma precedente si applica l' articolo 69 del testo unico delle leggi regionali sull' ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/ L. In caso di modifiche successive, queste dovranno essere assunte dal comune con apposito provvedimento entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo può essere assunto, previo accordo e con le stesse modalità e criteri da più comuni limitrofi. In tal caso il permesso rilasciato da ogni singolo comune abilita alla raccolta nell' ambito territoriale di ogni comune interessato. 6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorchè non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso. 7. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la

residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona. 8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza, il permesso o l'attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di

identificazione.

ARTICOLO 4 Permessi speciali

1. Il comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza. 2. Tali permessi sono gratuiti, hanno validità annuale e per l'ambito territoriale di competenza del comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 10 marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. 3. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.

ARTICOLO 5 Zone interdette alla raccolta

1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta del servizio competente in materia di foreste e dei comuni interessati e sentiti i proprietari interessati. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Il divieto è rese esecutivo mediante la collocazione a carico dell'amministrazione provinciale lungo il perimetro del territorio interessato di cartelli indicatori. 2. Per i fini di cui al comma 1 ed in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta provinciale, su proposta del servizio competente in materia di foreste e sentiti i comuni interessati, può determinare il numero massimo dei permessi rilasciabili dai singoli comuni per la raccolta dei funghi in dette zone. 3. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere istituite, ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali aventi specifica finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi. 4. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto. 5. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.

ARTICOLO 6 Informazione 1.

L'informazione sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta dei funghi può essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste dalla vigente legislazione e le medesime strutture possono essere delegate al rilascio dei permessi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

ARTICOLO 7 Vigilanza

1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 8 Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria

di lire 30.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall' articolo 3; c) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta, di cui all' articolo 5, comma 1; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all' articolo 5, commi 1 e 4; e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per chi violi le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 4, 5 e 6. 2. Chi con un' azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali, si applicano le sanzioni nella misura prevista dall' articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n° 18. 4. Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria la confisca dell' intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l' infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/ o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell' infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell' agente della quantità di funghi detenuti. 5. per l' applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. L' emissione dell' ordinanza ingiunzione o dell' ordinanza archiviazione di cui all' articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste. 7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

ARTICOLO 9 Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all' obbligo del permesso per la raccolta dei funghi non si applica finoa quando non sia stato adottato il provvedimento di cui all' articolo 3, comma 3.

ARTICOLO 10 Regolamento di esecuzione

1. Salvo l' emanazione di apposite norme di esecuzione della presente legge, da effettuarsi dopo aver sentiti i rappresentanti dei comuni e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, rimane in vigore, per quanto compatibile, il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gennaio 1975, n. 4- 35/ Legisl.

ARTICOLO 11 Norma abrogativa

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 8 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 agosto 1991

N. B.: La presente legge viene prolungata per decorrenza dei termini.

ALLEGATO N°4

Provincia di Trento

Legge Provinciale n. 11 del 23-05-2007

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette

Art. 28

Disciplina della raccolta dei funghi

1. Per assicurare la continuità della produzione e la salvaguardia del suolo forestale, nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa secondo i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta, per giorno e per persona, definiti nel regolamento. Il regolamento non può fissare quantità ammesse alla raccolta in misura superiore a due chilogrammi al giorno per persona, salvo quanto previsto dal comma 5, lettera f).
2. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta. L'ammontare della somma è definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale.
3. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento previsti dal comma 2 i residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.
4. Nei parchi naturali provinciali e nelle foreste demaniali la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia ed esercitata ai sensi di questo articolo e del regolamento di cui al comma 5. Il regolamento definisce i casi in cui i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia, con particolare riguardo alle attività di natura turistica dei parchi.
5. Il regolamento definisce anche:
 - a) le modalità e le procedure in base alle quali il comune può determinare il periodo minimo di raccolta;
 - b) le modalità per l'effettuazione della denuncia e quelle per il versamento della somma previste dal comma 2, dando facoltà ai comuni di accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico, utilizzando anche l'organizzazione turistica locale, e il ricorso ad appositi sistemi di automazione, nonché stabilendo i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia;
 - c) le modalità e i criteri per l'individuazione dei soggetti esentati secondo quanto previsto dal comma 3;
 - d) i casi, ulteriori rispetto a quelli di esenzione di cui al comma 3, di agevolazione e di deroga nei confronti dell'obbligo di denuncia e di pagamento di cui al comma 2, ivi comprese le relative modalità di accertamento, con particolare riguardo alle persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, a quelle che sono state anagraficamente residenti o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia e a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia: in tali casi, escluso quello relativo a un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, per il quale vale la limitazione al territorio del comune, l'agevolazione o la deroga vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui al comma 4;
 - e) le modalità con cui è provata la titolarità alla raccolta;
 - f) i criteri e le modalità di rilascio di permessi speciali nei casi in cui la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza o è dovuta a motivazioni scientifiche, di ricerca, culturali e formative; le autorizzazioni disciplinate da

questa lettera sono rilasciate dal comune, salvo che il permesso interessi più comuni; in tal caso l'autorizzazione è di competenza della comunità competente per territorio.

6. Per la ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme previste dal comma 2, i comuni stipulano accordi di programma con i proprietari dei terreni aperti alla raccolta con superficie non inferiore a 100 ettari, su richiesta degli stessi. I comuni possono stipulare accordi con altri soggetti pubblici o privati relativamente alla denuncia e al pagamento della somma per la raccolta di funghi.

7. Per agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, in caso di associazioni fra più comuni, la denuncia prevista dal comma 2 può essere riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati.

8. La disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei comuni e può essere delegata alla comunità.

9. Per prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, in singole zone la raccolta dei funghi spontanei può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale, con la procedura e le modalità definite nel regolamento, garantendo la partecipazione dei proprietari interessati. Il regolamento prevede che la Giunta provinciale, per adottare la deliberazione, acquisisca il parere dei comuni territorialmente interessati.

10. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a propria cura e spese di tabelle recanti l'esplicito divieto, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.

11. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto. È vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento.

ALLEGATO N°5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg

Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

(b.u. 22 dicembre 2009, n. 52, suppl. n. 2)

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. In attuazione dei seguenti articoli della [legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura](#) (di seguito denominata legge provinciale) questo regolamento disciplina:

- a) la protezione della flora e della fauna inferiore, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- b) i criteri, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta dei funghi, ai sensi dell'articolo 28;
- c) le specie, i periodi, le modalità e le quantità ammesse alla raccolta dei tartufi, ai sensi dell'articolo 29.

2. Ai fini di questo regolamento:

- a) per "steli fioriferi" si intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è portatrice di fiori dischiusi o di boccioli in atto di dischiudersi o di altri organi riproduttivi (sporangî delle felci e dei licopodi);
- b) per "fauna inferiore" si intende l'insieme delle specie animali presenti nel territorio della provincia diverse dai vertebrati omeotermi (uccelli e mammiferi) e dai pesci.

Titolo II

Disciplina della raccolta dei funghi

Art. 10

Modalità di raccolta

1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona.

2. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

3. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

4. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Art. 11

Periodi di raccolta

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale, la denuncia per la raccolta di funghi può avere una durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, fatta salva la possibilità per il comune di definire, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo minimo di raccolta.

Art. 12

Denuncia di raccolta funghi

- 1. La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile.

2. La denuncia è presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta oppure ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi.

3. Nella denuncia sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo il fac-simile riportato nell'allegato D a questo regolamento.

Art. 13

Determinazione della somma per la raccolta dei funghi e modalità di versamento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, prevista dall'articolo 28, comma 2, della legge provinciale, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta previsti dall'articolo 11. In mancanza di specifico provvedimento da parte del comune si devono ritenere validi gli importi minimi fissati nella deliberazione della Giunta provinciale.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) al comune territorialmente competente o a suo delegato contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 12;
- b) con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
- c) con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta;
- d) mediante l'impiego di sistemi di automazione collocati dal comune sul proprio territorio;
- e) mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, previamente indicati dal comune;
- f) mediante accordi tra i comuni, anche avvalendosi dell'organizzazione turistica locale, per l'esercizio congiunto degli adempimenti previsti a loro carico.

Art. 14

Denuncia di raccolta funghi mediante versamento della somma

1. La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b), c), d), e) e f), sostituisce la denuncia di raccolta funghi e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
2. La ricevuta prevista dal comma 1, compilata in ogni sua parte, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta dal personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

Art. 15

Modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati

1. In attuazione dell'articolo 28, comma 5, lettera c), della legge provinciale, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 16

Agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera d), della legge provinciale godono di agevolazioni sull'importo del pagamento relativo alla raccolta dei funghi:

- a) le persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia, per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
- b) le persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
- c) le persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia; in tal caso l'agevolazione è limitata al territorio comunale ove è ubicato l'immobile.

2. L'agevolazione di cui alle lettere a) e b) vale per la raccolta di funghi in tutto il territorio provinciale, salvo la limitazione di cui all'articolo 28, comma 4, della legge provinciale.

3. L'ammontare delle agevolazioni è definito da ciascun comune per il proprio territorio, e comunque non potrà superare il 50 per cento dell'importo rapportato al periodo di durata della raccolta.

4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, i comuni ricadenti nei parchi naturali provinciali possono prevedere in detti territori la raccolta dei funghi anche da parte di persone non residenti in un comune della provincia purché vi soggiornino a scopo turistico per almeno cinque giorni consecutivi (quattro pernottamenti) e fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento.

Art. 17

Permessi speciali per la raccolta dei funghi

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della legge provinciale, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, lettera f), della legge provinciale medesima, il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e di sussistenza.

2. I permessi speciali previsti dal comma 1 sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

3. Il comune o la comunità, se il permesso interessa più comuni, può rilasciare permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale e per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca.

4. I permessi speciali previsti dal comma 3 devono indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa alla raccolta e il periodo della stessa.

Art. 18

Zone interdette alla raccolta

1. Per le finalità indicate dall'articolo 28, comma 9, della legge provinciale la Giunta provinciale può, vietare la raccolta dei funghi spontanei in singole zone, sentiti i comuni territorialmente interessati. La proposta di deliberazione dovrà essere notificata ai proprietari dei fondi interessati al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni dalla notifica. Qualora, per l'elevato numero dei proprietari oppure per accertate difficoltà nella loro identificazione, la notifica risulti difficoltosa la proposta di deliberazione è pubblicata per trenta giorni all'albo del comune territoriale competente; nel medesimo termine i proprietari dei fondi interessati possono presentare di eventuali osservazioni.

2. Il divieto di raccolta dei funghi previsto dal comma 1 e l'interdizione alla raccolta da parte del proprietario del fondo o di chi ne ha titolo legittimo ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della legge provinciale producono effetti con la collocazione sui confini del territorio interessato di cartelli di divieto conformi al modello descritto nell'allegato E a questo regolamento.

3. I cartelli previsti dal comma 2 sono posti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e ad una distanza non superiore a 100 metri l'uno dall'altro; essi devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.

ALLEGATO N°6

MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME - CAVALESE

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI FIEMME.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

(1) La presente convenzione viene stipulata allo scopo di disciplinare in modo coordinato ed uniforme la raccolta dei funghi e la sorveglianza su di essa nei territori della Valle di Fiemme, in conformità agli artt. 28, 105 e 109 della L.P. 23 maggio 2007 nr. 11, dell'art. 16 del D.P.P. 26 ottobre 2009 nr. 23-25/Leg., nonché della deliberazione della G.P. di Trento nr. 3287 del 30 dicembre 2009 (denominate per brevità, nel prosieguo del presente atto, semplicemente "normativa").

(2) In base alla normativa la convenzione viene stipulata in considerazione della contiguità geografica degli Enti aderenti, della loro omogeneità territoriale ed ambientale e degli usi e delle tradizioni storico - amministrative che sono loro comuni, così da agevolare coloro che intendono raccogliere funghi nell'intero ed unico ambito territoriale omogeneo della Valle di Fiemme.

ARTICOLO 2

SOGGETTI DELLA CONVENZIONE.

(1) La convenzione viene stipulata fra i seguenti Enti, in conformità alle deliberazioni assunte dai rispettivi organi competenti e di seguito richiamate:

a) COMUNI di

- Predazzo delibera C.C. _____

- Ziano di Fiemme delibera C.C. _____

- Panchià delibera C.C. _____

- Tesero delibera C.C. _____
- Cavalese delibera C.C. _____
- Varena delibera C.C. _____
- Daiano delibera C.C. _____
- Carano delibera C.C. _____
- Castello Molina di Fiemme delibera C.C. _____

b) Magnifica Comunità di Fiemme (delibera del Consiglio dei Regolani nr. 45 – 5/2010 assunta nella seduta del 07 luglio 2010).

(2) Alla convenzione potranno successivamente aderire anche altri Enti o Comuni limitrofi, previa richiesta che andrà valutata in occasione della Conferenza di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 3

DURATA DELLA CONVENZIONE.

(1) La convenzione ha validità di un anno e scadrà al termine dell'anno 2011.

ARTICOLO 4

CONFERENZA DEGLI ENTI ADERENTI.

(1) Almeno una volta all'anno, verrà convocata una Conferenza fra tutti gli Enti aderenti alla convenzione, alla quale verranno invitati, quali organi di consulenza tecnica, l'Ispettorato Distrettuale Forestale di Cavalese e l'Ufficio Tecnico Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme, il Presidente dell'APT di Fiemme o suo delegato e la Regola feudale di Predazzo. Alla Conferenza partecipano i Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati e lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme o suo delegato, che la presiede.

(2) Spetta alla Conferenza verificare i risultati dei servizi svolti in attuazione della presente convenzione, concordare eventuali modifiche da apportarvi e proporre iniziative comuni tese a perseguire - mediante l'impiego dei proventi derivanti dalla raccolta dei funghi - le finalità informative ed educative previste dalla legge, la sorveglianza ambientale integrativa di cui al successivo articolo 8, nonché attività dirette al miglioramento dell'ecosistema e del patrimonio agro - silvo - pastorale dell'ambito. Spetta altresì alla Conferenza provvedere in merito ad eventuali modifiche dei criteri e delle modalità di raccolta dei funghi.

(3) Alla Conferenza dovranno venire sottoposte eventuali proposte dirette ad interdire o limitare la raccolta dei funghi in determinate zone del territorio degli Enti aderenti, nei casi previsti dall'art. 5 della legge.

ARTICOLO 5

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.

(1) Allo scopo di assicurare una razionale fruizione degli ecosistemi vegetali e per conservare i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei, nonché per evitare gli effetti negativi conseguenti ad un impatto antropico eccessivo, i Comuni aderenti stabiliscono i seguenti criteri e modalità per la raccolta di funghi ad opera dei soggetti tenuti alla denuncia ed al pagamento del permesso di raccolta:

a) la raccolta dei funghi deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti e delle modalità tecniche stabilite dalla legge;

b) la denuncia ed il pagamento della relativa somma abilitano l'utente a raccogliere i funghi sull'intero territorio degli Enti aderenti (vale a dire quello dei Comuni aderenti alla convenzione, quello della Magnifica Comunità di Fiemme e quello della Regola feudale di Predazzo, limitatamente alla fascia del bosco di produzione e di protezione) per il periodo di raccolta indicato dall'utente all'atto del pagamento del permesso;

c) il periodo minimo di durata della raccolta viene stabilito dai Comuni aderenti in conformità a quanto concordato nella Conferenza di cui al precedente articolo 4;

d) le somme da pagare per la raccolta sono commisurate alla durata di questa e vengono stabilite ai sensi di legge. Tali somme sono già determinate ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 nr. 23-25/Leg.;

e) il personale incaricato della vigilanza procederà ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge quando il ricercatore di funghi violi le norme di raccolta e di comportamento contenute nella legge medesima.

(2) I permessi speciali previsti dall'art. 4 della legge sono rilasciati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge, da ciascun Comune, quando la raccolta interessi esclusivamente il territorio di questo, oppure - per delega dei Comuni aderenti - dalla Magnifica Comunità di Fiemme, qualora la raccolta interessi i territori di più enti aderenti alla convenzione o l'intero ambito.

ARTICOLO 6

COLLABORAZIONE DELL'A.P.T. DI FIEMME.

(1) Gli Enti aderenti alla convenzione si avvalgono dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.) di Fiemme per fornire l'informazione e la diffusione di materiale illustrativo sulla normativa vigente in materia di raccolta dei funghi nell'ambito territoriale di competenza, nonché per mettere a disposizione dell'utenza gli stampati necessari al versamento delle somme dovute per la raccolta. Possono inoltre venire affidate

all'A.P.T. oppure realizzate d'intesa con questa, altre iniziative di educazione, informazione e miglioramento ambientale, secondo modalità da concordare nella Conferenza di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 7

DELEGA DI COMPITI ALLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME.

(1) Per realizzare in maniera migliore, coordinata ed uniforme gli obiettivi della legge nell'ambito territoriale omogeneo di Fiemme, i Comuni aderenti alla convenzione si avvalgono della struttura tecnico/organizzativa della Magnifica Comunità di Fiemme (M.C.F.), delegandola a svolgere, per loro conto, i compiti elencati negli articoli seguenti.

ARTICOLO 8

SERVIZIO DI VIGILANZA.

(1) Durante le stagioni estive, indicativamente da metà giugno a metà ottobre di ogni anno, la M.C.F. attiverà un servizio di informazione, vigilanza e controllo sulla raccolta dei funghi nell'ambito territoriale di Fiemme, destinandovi specificamente almeno quattro unità di personale stagionale assunto, per delega dei Comuni aderenti, dalla Comunità medesima, con funzioni integrative ed ausiliarie a quelle assegnate dalla legge ai custodi forestali della Comunità, della Regola feudale, dei Comuni e dei loro Consorzi di Vigilanza Forestale.

(2) Per la scelta del personale stagionale da adibire al servizio integrativo ed ausiliario, la Magnifica Comunità di Fiemme potrà organizzare periodicamente, con la collaborazione di esperti di sua fiducia, appositi corsi brevi di formazione con colloquio - esame finale. A coloro che abbiano frequentato i corsi abilitanti e che siano in possesso dei requisiti previsti, e che verranno pertanto assunti per il servizio, la Comunità provvederà a far riconoscere dalle competenti Autorità la qualifica di guardia particolare giurata.

(3) L'impiego del personale stagionale - per brevità denominato "guardiafunghi" - è disposto esclusivamente dalla Magnifica Comunità di Fiemme dalla quale esso dipende; fanno capo pertanto all'Ufficio Tecnico Forestale della M.C.F. il coordinamento, la direzione e la responsabilità dell'operato dei guardiafunghi. Spetta inoltre all'Ufficio Tecnico Forestale della M.C.F. ricercare opportune forme di collaborazione, per quanto riguarda la vigilanza sulle norme in materia di raccolta dei funghi, con i custodi forestali dipendenti dei Comuni e con i Servizi Forestali provinciali territorialmente competenti.

(4) Ai guardiafunghi assunti stagionalmente verrà applicato un contratto di lavoro individuale, nel ramo servizi - terziario mentre, unicamente per quanto riguarda il trattamento economico si farà riferimento alle tabelle stipendiali prevista dal Contratto di Lavoro degli operai forestali della M.C.F. a tempo determinato inquadrati nella 3^a categoria, con le seguenti precisazioni:

- l'orario di lavoro di 40 ore settimanali dovrà essere articolato su 6 giorni per ciascun guardiafunghi e per turni, in maniera da assicurare la presenza in servizio anche nei giorni festivi e prefestivi di almeno due di

essi a turno, che fruivano del riposo sostitutivo in altro giorno settimanale e senza alcuna maggiorazione retributiva;

- per gli spostamenti necessari a garantire una presenza capillare sul territorio, i guardia funghi potranno utilizzare, in mancanza di disponibilità di automezzi di servizio della Comunità, il loro automezzo privato, verso il rimborso delle spese a tal fine sostenute quantificate in analogia col restante personale Comunitario, previo visto di conferma da parte dell'U.T.F. della Comunità.

(5) Dal momento che i guardiafunghi vengono assunti dalla Comunità per delega e nell'interesse dei Comuni aderenti, questi assumono a loro carico e per intero le relative spese (per retribuzioni ed oneri riflessi; per rimborsi per l'uso dell'automezzo privato per ragioni di servizio; per fornitura di adeguato vestiario e di strumenti di servizio; per l'organizzazione dei corsi abilitanti; e simili); resta inteso che incombono comunque alla M.C.F. tutti gli adempimenti facenti carico al datore di lavoro.

ARTICOLO 9

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI.

(1) Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, la Magnifica Comunità di Fiemme provvederà a tutti gli altri compiti organizzativi, contabili ed amministrativi necessari a dare attuazione alla presente convenzione. In particolare, curerà, per delega dei Comuni aderenti alla convenzione, l'introito delle somme dovute dagli utenti ai sensi dell'art. 3 della legge, in conformità al successivo articolo 10, e provvederà, per agevolare gli utenti, alla predisposizione di stampati, questionari, opuscoli divulgativi e simili, all'acquisto di eventuali attrezzature di uso comune e del vestiario/divisa, nonché alla realizzazione di eventuali altre iniziative concordate nella Conferenza di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 10

DENUNCIA E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER LA RACCOLTA DI FUNGHI.

(1) Coloro che intendono raccogliere funghi nell'ambito territoriale di Fiemme e sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 12 del Regolamento vi provvedono in una delle seguenti modalità:

a) mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Magnifica Comunità di Fiemme, indicante nella causale del versamento la dicitura "denuncia per raccolta funghi in Val di Fiemme" ed il periodo di raccolta scritto in lettere, oltre alle generalità dell'interessato;

b) mediante versamento su apposito conto vincolato presso l'Istituto di Credito delegato dalla Magnifica Comunità di Fiemme, che rilascerà ricevuta indicante gli stessi elementi descritti alla precedente lettera a).

(2) La denuncia e le ricevute del versamento effettuato con una delle suddette modalità sono personali e non trasferibili ed abilitano l'utente a raccogliere i funghi, per il periodo dalle stesse risultante, nell'intero ambito territoriale di Fiemme; esse devono essere conservate dall'utente per tutto il periodo di raccolta per venire esibite, in caso di controlli, insieme con un documento di riconoscimento dell'interessato.

(3) Gli importi che gli utenti devono versare per la raccolta dei funghi nell'ambito territoriale di Fiemme sono commisurati ai diversi periodi di durata della raccolta e come determinati dalla Conferenza dei rappresentanti degli enti aderenti; essi verranno resi noti all'utenza a cura della Magnifica Comunità di Fiemme a ciò delegata e dai Comuni aderenti alla convenzione, avvalendosi anche dell'A.P.T. di Fiemme ai sensi del precedente articolo 6, e con tutte le altre modalità ritenute più opportune.

ARTICOLO 11

RAPPORTI FINANZIARI.

(1) I proventi derivanti dai versamenti degli utenti ai sensi del precedente articolo 10 vengono introitati esclusivamente sull' apposito conto corrente postale e bancario intestati alla Magnifica Comunità di Fiemme.

(2) Al termine di ogni stagione di raccolta la Magnifica Comunità di Fiemme predispone il rendiconto della gestione per sottoporlo all'approvazione della Conferenza.

(3) I proventi di cui all'articolo 10, comprensivi degli interessi maturati sui relativi conti correnti bancario e postale, vengono destinati:

a) in misura pari al 5 % alla Magnifica Comunità di Fiemme a titolo di compenso forfettario per i servizi generali, organizzativi ed amministrativi da essa assicurati, per l'attuazione della presente convenzione, di cui agli artt. 8 e 9;

b) al rimborso integrale in favore della Magnifica Comunità di Fiemme delle spese documentate da essa sostenute per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 8 e 9.

(4) Gli eventuali fondi che residuassero dopo sostenute le spese indicate al precedente 3° comma, punti a) e b), verranno destinati dalla Conferenza ad iniziative comuni di informazione e divulgazione della normativa in materia di funghi, di educazione ambientale e di miglioramento dell'ecosistema e del patrimonio agro - silvo - pastorale di proprietà degli Enti aderenti alla presente convenzione; tali iniziative verranno concordate dalla Conferenza medesima.

(5) Qualora, dopo quanto stabilito ai sensi dei precedenti commi 3° e 4°, residuassero ulteriori fondi, essi verranno ripartiti fra i Comuni aderenti, e quindi versati sui rispettivi bilanci, secondo i seguenti criteri:

a) per il 50%, in proporzione alla superficie boscata di ciascun Comune, come da tabella allegata;

b) per il 50%, in proporzione alle presenze turistiche estive registrate in ciascun Comune, intendendosi come tali quelle rilevate dall'A.P.T. nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre dell'anno di riferimento.

Come stabilito dall'art. 28 della L.P. 23/05/2007 nr. 11, si conviene fin d'ora che, per quanto riguarda la Magnifica Comunità di Fiemme e la Regola feudale di Predazzo, proprietari di terreni aperti alla raccolta con superficie superiore a 100 ettari, parteciperanno al riparto solo sulla base del territorio boscato di loro proprietà messo a disposizione per la raccolta funghi.

(6) Qualora i proventi di cui all'articolo 10 non fossero sufficienti per far fronte alle spese di cui ai precedenti articoli 8 e 9, i Comuni aderenti dovranno integrarli, fino a totale copertura delle spese medesime, con propri fondi di bilancio, ciascuno secondo quote di partecipazione da calcolare con gli stessi criteri di riparto indicati al precedente 5° comma.

ARTICOLO 12

NORME FINALI.

(1) Ciascuno degli Enti aderenti alla presente convenzione è responsabile, sotto il profilo contabile, delle somme direttamente riscosse in base ad essa e della loro destinazione.

(2) La presente convenzione abroga e sostituisce ad ogni effetto le precedenti convenzioni ed i regolamenti precedentemente adottati dagli Enti aderenti per disciplinare la materia in oggetto.

Cavalese, _____

Seguiranno le firme dei Sindaci dei Comuni aderenti e dello Scario della M.C.F.

ALLEGATO N°7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Legge Regionale
2 Aprile 1996, n. 6**

Testo coordinato

[modificata dalla Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]

[modificata dalla Legge Regionale 14 Aprile 2004, n. 7]

**Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei
nel territorio regionale. Applicazione della Legge 23 Agosto 1993, n. 352**

TITOLO I

FINALITÀ

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 31 Gennaio 1994, n. 97 e dalla Legge 6 Dicembre 1991, n. 394, disciplina con la presente Legge la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone montane.

TITOLO II

RACCOLTA DEI FUNGHI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente articolo si intendono:
 - a. per "Enti competenti", gli Enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3;
 - b. per "raccolta", quando non diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili;

- c. per "territorio montano", quello compreso nelle comunità montane istituite ai sensi della Legge Regionale 5 Gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle Comunità Montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani ed ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco.
2. Le funzioni amministrative di cui al presente Titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale 27 Febbraio 1984, n. 6.
3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva.
4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI E LIMITI ALLA RACCOLTA

Articolo 4

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio di ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
 - a. Giornaliero;
 - b. Settimanale;
 - c. Mensile;
 - d. Semestrale.

I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.

8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.

Articolo 5

Limiti alla raccolta

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in chilogrammi 3, di cui non più di 1

- chilogrammo delle specie *Amanita caesarea* (Ovolo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.
2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso.
 3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a centimetri 3 e di esemplare di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2.
 4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
 5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti dalla presente Legge.

Articolo 6

Modalità della raccolta

1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 ed all'articolo 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.

Articolo 7

Raccolta nelle aree protette

1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali.
2. Il regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente Legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.
4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organi di gestione.

Articolo 8

Divieti alla raccolta

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:
 - a. in zone determinate per motivi silvoculturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
 - b. per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:
 - a. interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;
 - b. interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

CAPO III

DEROGHE E RACCOLTA A FINI ECONOMICI

Articolo 9

Raccolta nei territori montani

1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini ed alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:
 - a. le aree da riservare alla raccolta a fini economici;
 - b. le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 chilogrammi giornalieri di funghi a persona.
2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica ed alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli soggetti ad uso civico.
3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 4 Settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali comunali, comunelli ed altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a. del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.
4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b. del comma 1.
5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b. del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 10

Agevolazioni

1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunali, comunelli e altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni, un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare ed ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

Articolo 11

Raccolta a fini economici

1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'articolo 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato I
2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
3. I coltivatori diretti ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b. del comma 1 dell'articolo 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente Legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi del

comma 2 dell'articolo 3.

Articolo 12

Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche

[articolo abrogato dal comma 3
dell'articolo 10 della Legge Regionale 14 Aprile 2004, n. 7]

CAPO IV

SANZIONI

Articolo 13

Fattispecie sanzionatorie

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecunarie sono così determinate:
 - a. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
 - b. [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
 - c. [lettera modificata dalla lettera b. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
 - d. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Lire da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
 - e. [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a chilogrammi 1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro;
 - f. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a chilogrammi 1: da 25 Euro a 154 Euro;
 - g. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Raccolta dell'Amanita caesarea (Ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a centimetri 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2: da 12 Euro a 77 Euro;
 - h. [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro.
2. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro.
3. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.
4. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro.
5. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'articolo 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.

Articolo 14

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:
 - a. Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a chilogrammi 1;
 - b. Violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6;
 - c. Esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'articolo 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e alla Legge Regionale 28 Aprile 1994, n. 21.

TITOLO III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

CAPO I

LAVORAZIONE E VENDITA DEI FUNGHI

Articolo 15

Vendita di funghi freschi spontanei

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della Legge 11 Giugno 1971, n. 426 o della Legge 28 Marzo 1991, n. 112 limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal Decreto Ministeriale 4 Agosto 1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.
2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale all'identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Legge.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

Articolo 16

Vendita di funghi freschi coltivati

1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.

Articolo 17

Certificazione sanitaria

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato I della presente Legge, previa

certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi.

2. La certificazione onerosa deve indicare:
 - a. il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
 - b. eventuali istruzioni per il consumo;
 - c. la data della visita di controllo sanitario;
 - d. la firma e il timbro dell'addetto all'autorizzazione.Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.
5. Con apposito provvedimento conciliare potrà essere integrato l'allegato I della presente Legge e modificate le modalità di controllo indicate.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinato all'autoconsumo.

Articolo 18

Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati

1. La vendita di funghi secchi di cui all'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, di funghi conservati di cui all'allegato II del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e di funghi porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della Legge 426/71 o della Legge 112/91, limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal Decreto Ministeriale 4 Agosto 1988, n. 375.
2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 15 della presente Legge.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall'articolo 6 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376.

Articolo 19

Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati

1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di cui alla Legge 30 Aprile 1962, n. 283, devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 9 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e dall'articolo 10 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del DPR 14 Luglio 1995, n. 376.

CAPO II

SANZIONI

Articolo 20

Sanzioni

1. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
La violazione delle norme di cui al presente Titolo comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 258 Euro a 1.032 Euro.
2. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n. 38]
La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 516 Euro.
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'articolo 17 prevede anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

TITOLO IV

VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO

Articolo 21

Vigilanza

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente Legge predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente Legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla Legge Regionale 3 Luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità Montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

Articolo 22

Compiti di prevenzione e controllo

1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale istituisce l'Ispettorato micologico. Le Aziende Unità Sanitarie Locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni.
2. Le Aziende Unità Sanitarie Locali sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende Unità Sanitarie Locali individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.
3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione ed agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza.
4. L'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.
5. Le Aziende Unità Sanitarie Locali possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.
6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.

TITOLO V

NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE

Articolo 23

Attività educative e promozionali

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua conservazione.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Articolo 24

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, la Regione fa fronte tramite il Cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale a norma dell'articolo 13 bis della Legge Regionale 6 Luglio 1977, n. 31.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Abrogazioni

1. Sono abrogati la lettera a. del primo comma e l'intero secondo comma dell'articolo 10 della Legge Regionale 24 Gennaio 1977, n. 2.

Allegato I

FUNGHI SPONTANEI

1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)
2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)
3. Agaricus bitorquis (Prataiolo biancolato o dal doppio anello)
4. Agaricus campestris (Prataiolo)
5. Amanita caesarea (Ovolo buono)
6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona)
7. Armillaria tabescens (Chodino senza anello, famigliola priva di anello)
8. Auricularia auricula-judae (Orecchietta di giuda)
9. Boletus edulis e relativo gruppo (Porcino)
10. Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo)
11. Boletus impolitus (Boletto)
12. Boletus luteus (Boletto giallo)
13. Boletus regius (Boletto reale)
14. Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis) (Gallinaccio, finferlo, galletto)
15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)
16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante)
17. Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore)
18. Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti)
19. Hydnum repandum (Steccherino dorato)
20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso)
21. Leccinum (tutte le specie) (Leccino, porcino)
22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)
23. Marasmius oreades (Gambe secche)
24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola)
25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza)
26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)
27. Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchine)
28. Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello)
29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)
30. Russula aurata (Colombina dorata)
31. Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)
32. Russula vesca (Russola edule)
33. Russula virescens (Colombina verde)
34. Tricholoma columbetta (Colombetta)
35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre)

36. *Tricholoma georgii* o *Calocybe gambosa* (Prugnolo, fungo di San Giorgio)
37. *Tricholoma imbricatum* (*Tricoloma imbricato*)
38. *Tricholoma portentoso* (*Agarico, tricoloma portentoso*)
39. *Tricholoma terreum* (*Moretta*).

ALLEGATO N°8

Norme locali comunità montana Borgo Val di Taro

**L.R. 6/1996 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE":
MODALITA' ATTUATIVE RIGUARDO ALLA RACCOLTA NELL'AMBITO DELLA COMUNITA'
MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO**

ANNO 2011

In attuazione della Legge regionale 6/1996 la raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

L'autorizzazione alla raccolta viene disposta dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno con il rilascio di appositi tesserini conformi ai modelli assunti dalla Regione.

Gli aventi titolo in base alla legge potranno essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Comunità Montana.

I tesserini sono validi nel territorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno.

I tesserini non potranno essere rilasciati a minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE:

Le "aree da riservare alla raccolta a fini economici" (artt. 9 e 11) descritte ai punti 3 e 4 sono individuate in cartografia a scala 1:100.000 con colori rosso, verde, blu, marrone, grigio, arancione, giallo, lilla, verde chiaro e rosa.

Le "aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate" (art. 9, comma 1, lett. b) corrispondono alla restante parte del territorio della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, bianche in cartografia. In esse è consentita ai residenti la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge e comunque non oltre i 5 Kg al giorno per persona (sia per i residenti che per i non residenti il quantitativo massimo giornaliero delle specie Ovulo buono e Prugnolo non può superare 1 kg).

La cartografia indicata è depositata presso la Comunità Montana, i Comuni, il Corpo Forestale dello Stato, il Consorzio Comunalie P.si, le Comunalie ed i Consorzi a seguito specificati.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI TESSERINI:

Potranno essere rilasciati n. 80.000 giornalieri (di cui n. 69.400 per le aree di cui al punto 3) e n. 5.000 tesserini semestrali (di cui n. 3.860 per le aree di cui al punto 3). Il numero dei tesserini potrà essere rivisto durante la stagione di raccolta. I tesserini giornalieri e semestrali saranno stampati rispettivamente in blocchetti da 100 e 50 o 10.

1) RACCOLTA SUI FONDI IN PROPRIETA' O IN GESTIONE

I seguenti soggetti :

- proprietari di terreni, per raccogliere funghi nei propri fondi;
- coltivatori diretti, per raccogliere funghi nei fondi condotti;
- soci dipendenti di cooperative forestali, per la raccolta nei fondi gestiti dalle Cooperative stesse;
- utenti di Comunalie, per la raccolta nei terreni oggetto del diritto;
- tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi (affittuari, usufruttuari, enfiteuti, ecc..), per raccolta nei fondi gestiti, potranno dimostrare l'inerenza tra il soggetto raccoglitore ed il terreno attraverso una autocertificazione accompagnata da un documento di riconoscimento.

La dichiarazione del rapporto di inerenza potrà essere resa anche ai soggetti addetti alla vigilanza, che effettueranno successivamente i previsti controlli.

In alternativa, qualora non vi avessero già provveduto, potranno richiedere alla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, utilizzando l'apposito modulo, il rilascio di un tesserino di riconoscimento gratuito per la raccolta dei funghi nei fondi di proprietà o in gestione.

Quanto sopra potrà essere esteso ai componenti del nucleo familiare ed ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo. I soggetti di cui sopra potranno effettuare la raccolta nei fondi in proprietà o condotti in ogni

giorno della settimana, rispettando le quantità massime previste dalla legge (non oltre i 5 Kg. al giorno per persona).
Per la raccolta nel restante territorio dovranno essere osservate le norme di cui ai successivi punti 2-3-4.

2) RACCOLTA NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO (ESCLUSE LE AREE CON RISERVA DELLA RACCOLTA DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI 3 E 4):

Per la raccolta nei Comuni facenti parte della Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno (fatta eccezione per le aree riservate a seguito specificate) verranno rilasciati tesserini di colore bianco con le seguenti caratteristiche:

A) RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 6,00
- annuale (valido comunque non oltre il 31.12 dell'anno in corso) : costo € 25,00

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);

Quantitativi: non oltre 5 Kg.

B) PROPRIETARI NON RESIDENTI:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 6,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 31.12 dell'anno in corso) :costo € 50,00

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3 Kg.

C) NON RESIDENTI:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 10,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 31.12 dell'anno in corso) : costo € 75,00

Giorni di raccolta : martedì giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3 Kg.

3) AREE RISERVATE ALLA RACCOLTA A FINI ECONOMICI:

AREA A) - Comunalie di Granere-Lobbie-Tanugola-Caneto, Tiglio-Acquanera e Faggio in Comune di Bardi.

Verranno rilasciati tesserini di colore rosso con le seguenti caratteristiche:

non residenti nelle frazioni delle Comunalie:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 15,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 150,00

proprietari di sole abitazioni o villeggianti nelle frazioni delle Comunalie:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 10,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 80,00

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3 Kg.

Modalità di accesso: i tesserini saranno vidimati , nel punto di vendita, con il timbro della Comunalie di accesso, da personale incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale tesserino darà diritto all'accesso a quell'unica Comunalie, pur consentendo di percorrere a piedi e di esercitare la raccolta nel territorio di tutte le Comunalie facenti parte dell'area A).

Per i titolari di tesserino di riconoscimento in quanto aventi diritto per il territorio di appartenenza vale quanto previsto

al punto precedente per la raccolta nelle altre Comunalie, che sarà effettuabile nei giorni di apertura e per le quantità di legge.

AREA B - Comunalie di Gotra, Buzzò, Albareto, Boschetto, Groppo, Tombeto, Montegrosso, Consorzio Monte Scheggia e Consorzio La Rocchetta in Comune di Albareto.

Verranno rilasciati tesserini di colore verde con le seguenti caratteristiche:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo: € 15,00 per i non residenti in Comune di Albareto; € 8,00 per i residenti nel Comune di Albareto nonché per i proprietari, ed affittuari con contratto almeno annuale (da presentare all'atto dell'acquisto del tesserino), di seconde case nelle frazioni delle Comunalie e dei Consorzi;

- semestrale (validi comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso): costo: € 180,00 per i non residenti nei Comuni di Albareto € 80,00 per i residenti nel Comune di Albareto

nonché per i proprietari, ed affittuari con contratto almeno annuale (da presentare all'atto dell'acquisto del tesserino), di seconde case nelle frazioni delle Comunalie.

Modalità di accesso: i tesserini saranno vidimati, nel punto di vendita, con il timbro della Comunalia o Consorzio di accesso, da personale incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale tesserino darà diritto all'accesso a quell' unica Comunalia o Consorzio, pur consentendo di percorrere a piedi e di esercitare la raccolta nel territorio di tutte le Comunalie e Consorzi facenti parte dell'area B).

Per i titolari di tesserino di riconoscimento in quanto aventi diritto per il territorio di appartenenza, vale quanto previsto al punto precedente per la raccolta nelle altre Comunalie e Consorzi, che sarà effettuabile nei giorni di apertura e per le quantità di legge.

In considerazione dell'antica consuetudine di reciprocità fra le Comunalie confinanti di S.Vincenzo-Rovinaglia in Comune di Borgotaro e Gotra, Buzzò e Albareto in Comune di Albareto è consentito agli utenti lo sconfinamento;

Giorni e orario di raccolta : martedì, sabato e domenica ;la raccolta può essere effettuata a partire da un'ora prima della levata del sole, mentre l'uscita dall'area B) deve avvenire entro e non oltre le ore 17;

Quantitativi: non oltre 3 Kg .

AREA C - Consorzio forestale "Monte Croce di ferro" (Comunalie di Baselica, Pontolo, San Vincenzo-Rovinaglia, S. Maria Valdena e privati) in Comune di Borgo Val di Taro.

Verranno rilasciati tesserini di colore blu (eccettuata la zona adibita all'addestramento cani da caccia al cinghiale, recintata e tabellata, ricadente nel territorio della Comunalia di Baselica, in cui la raccolta è riservata ai soli utenti della Comunalia stessa) con le seguenti caratteristiche:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo: € 15,00 per i non residenti in Comune di Borgotaro € 8,00 per i residenti in Comune di Borgotaro ed i proprietari di case nelle frazioni delle Comunalie;

- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso): costo: € 180,00 per i non residenti nei Comuni di Borgotaro € 80,00 per i residenti in Comune di Borgotaro ed i proprietari di case nelle frazioni delle Comunalie.

Giorni di raccolta : martedì, giovedì, sabato e domenica; la raccolta può essere effettuata a partire da un'ora prima della levata del sole, mentre l'uscita dall'area C) deve avvenire entro e non oltre le ore 17.

Quantitativi : non oltre 3 Kg.

In considerazione dell'antica consuetudine di reciprocità fra le Comunalie confinanti di S.Vincenzo-Rovinaglia in Comune di Borgotaro e Gotra, Buzzò e Albareto in Comune di Albareto è consentito agli utenti lo sconfinamento.

AREA D - Consorzio di valorizzazione Val Noveglia in Comune di Bardi - Consorzio di Valorizzazione Monte Barigazzo in Comune di Varsi.

Verranno rilasciati tesserini di colore arancione con le seguenti caratteristiche:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 10,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 70,00;

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3 Kg.

AREA E - Consorzio di valorizzazione boschi di Bergotto-Corchia-Valbona in Comune di Berceto.

Verranno rilasciati tesserini di colore marrone con le seguenti caratteristiche:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 10,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 105,00;

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3 Kg.

AREA F - Foresta "Monte Penna" e Consorzi forestali volontari di Alpe, Spora, Romezzano e Monte Orocco nei Comuni di Bedonia e Tornolo.

Verranno rilasciati tesserini di colore grigio con le seguenti caratteristiche:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino):
costo € 8,00 per i residenti nei Comuni di Bedonia e Tornolo
€ 12,00 per i non residenti nei Comuni di Bedonia e Tornolo;
- semestrale (valido comunque non oltre il 31.12 dell'anno in corso):
costo € 80,00 per i residenti nei Comuni di Bedonia e Tornolo
€ 130,00 per i non residenti nei Comuni di Bedonia e Tornolo.

I tesserini saranno distribuiti presso appositi punti vendita.

Per i soci dei Consorzi saranno disponibili tesserini semestrali (validi comunque non oltre il 31.12 dell'anno in corso) al prezzo agevolato di € 20,00 per la raccolta dei funghi nel territorio dell'area F) al di fuori di quello di competenza del Consorzio di appartenenza.

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad una ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3kg.

AREA G - Comunalità di Tarsogno e Consorzi forestali Monte di Tornolo e Casale Val Taro in Comune di Tornolo.

Verranno rilasciati tesserini di colore giallo con le seguenti caratteristiche:

- non residenti nelle frazioni della Comunalità e dei Consorzi:
- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 10,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 130,00

- proprietari di terreni e abitazioni o villeggianti nelle frazioni della Comunalità e dei Consorzi: - giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 5,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 70,00

Modalità di accesso: i tesserini saranno validati, nel punto di vendita, con il timbro della Comunalità o Consorzio di accesso, da personale incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale tesserino darà diritto all'accesso a quell'unica Comunalità o Consorzio, pur consentendo di percorrere a piedi e di

esercitare la raccolta nel territorio di tutte le Comunalie e Consorzi facenti parte dell'area G).

Per i titolari di tesserino di riconoscimento in quanto aventi diritto per il territorio di appartenenza, vale quanto previsto al punto precedente per la raccolta nelle altre Comunalie e Consorzi, che sarà effettuabile nei giorni di apertura e per le quantità di legge.

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3 Kg.

AREA H - Consorzio forestale "La Vecchia" in Comune di Berceto.

Verranno rilasciati tesserini di colore lilla con le seguenti caratteristiche:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 10,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 50,00;

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne), da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3 Kg.

AREA I – Comunalie di Casalporino – Volpara, Selvola – Revoletto, Casamurata, Cornolo e Liveglia in Comune di Bedonia.

Verranno rilasciati tesserini di colore verde chiaro con le seguenti caratteristiche:

proprietari di case e villeggianti nelle frazioni delle Comunalie:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 6,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 55,00

residenti in Comune di Bedonia:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 10,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 55,00

altri soggetti:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino) : costo € 10,00
- semestrale (valido comunque non oltre il 15.11 dell'anno in corso) : costo € 105,00

Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

Quantitativi: non oltre 3 Kg.

Le aree di cui sopra sono perimetrare mediante tabellazione ed individuate su cartografia in scala 1:100.000 con colore uguale a quello dei corrispondenti tesserini.

Gli utenti dei beni di uso civico e i soci dei Consorzi forestali di cui sopra hanno diritto ad effettuare la raccolta nella Comunalie o Consorzio di appartenenza senza limitazioni quantitative e temporali e riceveranno da questi un tesserino gratuito di riconoscimento.

In base ad apposite convenzioni siglate con la Comunità Montana e pubblici esercizi potranno essere applicati sconti sui prezzi dei tesserini.

4) ALTRE AREE CON RISERVA DELLA RACCOLTA.

I coltivatori diretti ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boschivi che ne hanno avanzato richiesta, sono stati autorizzati a riservarsi la raccolta (senza limitazioni quantitative e temporali). Tali terreni sono resi riconoscibili da apposite tabelle ed individuati in cartografia con colore rosa, così come i territori delle Comunalie e dei Consorzi

forestali inseriti nelle aree da riservare alla raccolta dei funghi a fini economici che non hanno inteso stipulare una convenzione con la Comunità Montana per permettere che questa sia effettuata nel proprio territorio anche dai non naturali aventi diritto.

DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI

I tesserini di riconoscimento gratuiti relativi alle aree di cui al punto 1 verranno rilasciati dalla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno.

I tesserini per la raccolta nelle aree di cui al punto 2 saranno distribuiti da:

- a) Comuni facenti parte della Comunità Montana;
- b) Pro loco e Uffici turistici;
- c) Pubblici Esercizi . I tesserini per la raccolta nelle aree di cui al punto 3 saranno in vendita all'ingresso delle viabilità di accesso principali e/o altri ;

SANZIONI

Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- Esercizio della raccolta senza autorizzazione e con autorizzazione scaduta da: € 25,00 a € 154,00 oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
- Esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da € 6,00 a € 30,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
- Mancato porto dell'autorizzazione da : € 6,00 a € 15,00 purchè venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
- Uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da € 51,00 a € 309,00 , salve le sanzioni stabilite in materia delle leggi penali;
- Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da € 6,00 a € 30,00;
- Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da € 25,00 a € 154,00;
- Raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (porcino) e relativo gruppo, con capello di diametro inferiore a cm.3 e di esemplari di Calocybe gambosa (prugnolo) e Cantharellus cibarius (gallinaccio) con capello di diametro inferiore a cm. 2: da € 12,00 a € 77,00;
- Esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da € 6,00 a € 30,00;

Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite dall'art. 6 della L.R. n. 6/96 e all'art. 8 del Regolamento regionale comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 309,00.

L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale e nelle zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 309,00 , salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette;

La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione Emilia Romagna o dalla Comunità Montana competenti ai sensi dell'art. 8 e 9 della L.R. n. 6/1996 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria : da € 25,00 a € 154,00;

La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione al comma 2 dell'art.7 del regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 309,00 a € 619,00.

PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso:

Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.

L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:

- Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg:1;
- Violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 della L.R. n. 6/1996;
- Esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale e nelle altre zone interdette dei parchi regionali;

La mancata o carente applicazione del piano di conduzione, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione, comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L. 24.11.1981 n. 689, alla L.R. 28.04.1984 n.21 ed alla L.R. 02.04.1996 n.6;

La Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme regolamentari, e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, al fine del rilascio del tesserino, anche nei sei mesi successivi alla scadenza dei tesserini per la raccolta dei funghi.

APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA N. 67/12.7.2011

PUNTI VENDITA DEI TESSERINI A PAGAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI (ESCLUSE AREE CON RISERVA DELLA RACCOLTA)

COMUNE DI ALBARETO

AGRITURISMO FUNGHI E FATE LOC. GOTRA, 76

COMUNE DI BARDI

TABACCHERIA FACCINI GIUSEPPE VIA A. STAR, 1
BIOLZI INES GRANERE LOBBIE

COMUNE DI BEDONIA

BAR TABACCHI CAVALLI CORINNE (*) VIA ALPE, 112
RIFUGIO MONTE PENNA (*) LOC. PIAN DEL MONTE
EDICOLA ZAMPARINI (*) VIA ALDO MORO, 8
BAR EDICOLA MASALA (*) VIA GARIBALDI, 8

COMUNE DI BERCETO

ALIMENTARI CHIESA MORENA VIA MANUBIOLA, GHIARE
LIBRERIA CAVAZZINI GIUSEPPE P.ZZA MICHELI, 3

COMUNE DI BORE

TABACCHERIA MAXY VIA ROMA ,77
MUNICIPIO DI BORE VIA ROMA

COMUNE DI BORGOTARO

COMUNE DI FORNOVO

PRO LOCO FORNOVO T. FORNOVO T.
COMUNE DI MEDESANO
MUNICIPIO DI MEDESANO MEDESANO

COMUNE DI PELLEGRINO

MUNICIPIO DI PELLEGRINO VIA ROMA

COMUNE DI TERENCE

MUNICIPIO DI TERENCE TERENCE, 2

ANTICA LOCANDA STEFANI SELVA DEL BOCCHETTO-CASTELLO

COMUNE DI TORNOLO

BAR MAIO' (*) TORNOLO

BAR SCARSELLA (*) VIA ROMA, 5 TORNOLO

BAR RISTORANTE ALPINO (*) P.ZZA SQUERI, S. MARIA DEL TARO

BAR TRATTORIA DA NANDO (*) S. MARIA DEL TARO

PRO LOCO TARSOGNO TARSOGNO

CARBURANTI LUSARDI LUCIA (*) S. MARIA DEL TARO

BAR – RISTORANTE “I BORDIGHI” (*) CASE FAZZI, 12

COMUNE DI VALMOZZOLA

BAR “LA STAZIONE” VALMOZZOLA STAZIONE

COMUNE DI VARANO DE MELEGARI

TABACCHERIA BAZZINI MARIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 87

COMUNE DI VARSÌ

TABACCHERIA MARZOLINI SIMONA P.ZZA MONUMENTO, 12

COMUNE DI S. STEFANO D'AVETO

RISTORANTE LA PLACIDA TOSI (*) PASSO DEL TOMARLO

BAR FONTANA DI FUGAZZI ENZO (*) GRAMIZZA

FORESTA “MONTE PENNA” – COMUNALIE DI SETTERONE – STREPETO – CODORSO

GIUNCAREGGIO – CONSORZIO ALTO TARO TAROLA (COMUNI DI BEDONIA E TORNOLO)

PUNTI VENDITA CONTRASSEGNA TI CON (*) NELL'ELENCO PRECEDENTE

COMUNALIE DI GOTRA, BUZZO', ALBARETO, BOSCHETTO E TOMBETO, GROPPA (COMUNE DI ALBARETO)

VIABILITA' D'ACCESSO

COMUNALIE DI GRANERE, TIGLIO ACQUANERA, FAGGIO (COMUNE DI BARDI) CASALPORINO VOLPARA, SELVOLA REVOLETO, CASAMURATA, CORNOLO, LIVEGLIA (COMUNE DI BEDONIA)

VIABILITA' D'ACCESSO

BAR ANZOLA

RIFUGIO LAGO NERO (PC)

CONSORZIO MONTE CROCE DI FERRO (COMUNALIE DI BASELICA, PONTOLO, SAN VINCENZO ROVINAGLIA, S. MARIA VALDENA E PRIVATI) IN COMUNE DI BORGO VA DI TARO

n.b.: i tesserini semestrali sono in vendita solo sulla viabilità di accesso, presso il Consorzio Comunalie P.si e tramite il sito www.fungodiborgotaro.com VIABILITA' D'ACCESSO

CONSORZIO COMUNALIE P.SI

UFFICIO TURISTICO

TABACCHERIA GATTI

TABACCHERIA TERRONI

BAR ANGOLO 50

PIZZERIA MIMOSA - BASELICA

BAR THE SUMMER

BAR GRISU'

CHALET MONTE MOLINATICO

BAR P.SSO DEL BRATTELLO - PONTREMOLI

ROXY BAR

LOBBY BAR - SOLIGNANO

COMUNALIE DI TARSOLOGNO – RAVEZZA – TORNOLO

(COMUNE DI TORNOLO)

BAR MAIO' , BAR SCARSELLA E BAR DEGLI EVENTI (TORNOLO) – PRO LOCO , CASALINGHI TEDALDI
BRUNO E ALBERGO PLAZA (TARSOLOGNO)

**CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE BOSCHI DI BERGOTTO, CORCHIA E VALBONA (COMUNE DI
BERCETO)**

BAR RISTORANTE VAL MANUBIOLA – BERGOTTO

BAR TRATTORIA DA NADIA – CORCHIA

TRATTORIA L'AIA – VALBONA

EDICOLA CAVAZZINI - BERCETO

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE VAL NOVEGLIA

**(COMUNE DI BARDI) e CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE MONTE BARIGAZZO (COMUNE DI
VARSI)**

TABACCHERIA FACCINI – BARDI

BAR GRANDE – BARDI

TRATTORIA TINA E LUCIA– NOVEGLIA

BAR MIXAGE – NOVEGLIA

SIG. BACCARINI – PIANELLETO

TRATTORIA LA SMARRITA – OSACCA

BED AND BREAKFAST CA' DEL LUPO – BERGAZZI

BAR MOLINAZZO – TOSCA

OFFICINA RICCI GIOVANNI – TOSCA

TABACCHERIA MARZOLINI - VARSÌ

CONSORZIO LA VECCHIA (COMUNE DI BERCETO)

VIABILITA' D' ACCESSO

AGRITURISMO COLOMBO FRANCO -LOC. CA' CAVE'

TRATTORIA DEL CACCIATORE – LOC. FUGAZZOLO SOPRA

EDICOLA CAVAZZINI - BERCETO

ALLEGATO N°9

Indagine conoscitiva sull'attività di raccolta dei funghi in Val di Fiemme (TN)

Gentile Signore/a, sono uno studente della Facoltà di Agraria presso l'Università di Padova e sto in questi mesi raccogliendo alcuni dati utili per la stesura della mia tesi di laurea, che si intitola "I funghi della Val di Fiemme e il loro uso". Qui ho preparato un breve questionario sulla raccolta di funghi in questa zona, la cui compilazione è anonima e non durerà più di 10 minuti. Ringraziandovi sinora della preziosa collaborazione vi invito a rispondere in modo sincero.

Stefano Casotto

Tel.: 340-6259428

e-mail: funghetz87@yahoo.it

1. Da **quanti anni** lei raccoglie funghi? _____
2. Con **quali persone** ha imparato a conoscere le specie di funghi che lei raccoglie? (barrare con una "X" una sola casella relativa alla risposta che ritiene più adatta)
 Autodidatta Familiari Amici Associazioni micologiche
 Altro: può specificare per favore? _____
3. Come considera la sua **esperienza** nella raccolta dei funghi in una scala da 1 a 5 dove 1 corrisponde ad inesperto e 5 ad esperto? (barrare con una "X" una sola casella relativa alla risposta che ritiene più adatta)

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>Non so</u>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Qui di seguito troverete un elenco di alcune tra le specie di funghi commestibili più comuni in Val di Fiemme. Potrebbe indicare **quali tra queste ha raccolto nell'ultimo anno?** (barrare le caselle relative alle specie raccolte, anche tutte)

<u>Nome italiano</u>	<u>Nome locale</u>
<input type="checkbox"/> Mazza di Tamburo	Ombrellone
<input type="checkbox"/> Chiodino	Famigliola buona
<input type="checkbox"/> Spugnole	Spugnole (gialla, nera, deliziosa ecc)
<input type="checkbox"/> Boleti	Porcino - Brisa
<input type="checkbox"/> Finferlo	Gallinaccio - Galletto
<input type="checkbox"/> Finferla	Cantarello giallo

5. Qualora fosse possibile organizzare in un comune della Val di Fiemme delle serate al fine di approfondire le sue **conoscenze** delle specie di funghi commestibili minoritarie, sarebbe disposto a partecipare a tali incontri durante il periodo estivo con la possibilità di escursioni guidate in foresta gratuite?

Sì No

6. Quali sono le **principali finalità** delle sue escursioni in bosco? (barrare con una "X" una sola casella relativa alla risposta che ritiene più adatta)

Semplice passatempo Semplice passatempo con eventuale raccolta dei funghi

Principalmente raccolta dei funghi e solo eventualmente passatempo

Solo raccolta dei funghi Altro: può specificare per favore? _____

7. Come **utilizza** i funghi che raccoglie? (barrare con una "X" da una a più caselle)

Autoconsumo Vendita

Altro, può specificare per favore? _____

8. Ha **soggiornato** in una delle strutture ricettive (alberghi, appartamenti e/o case affitate, seconde case, campeggi) della Val di Fiemme negli ultimi dieci anni?

Sì No (vai alla 10)

9. Se sì da **quante volte**?

_____ anni

10. Nella sua ultima escursione **quante ore** ha speso in bosco per raccogliere funghi?(barrare con una "X" una sola casella relativa alla risposta che ritiene più adatta)

1 ora 2 ore 3 ore 5 ore 8 ore

Altro: può specificare per favore? _____ ore

11. **Quanti giorni** ha dedicato lo scorso anno alla raccolta dei funghi in Val di Fiemme?
_____giorni

12. E quanti in **questa stagione**? _____giorni

13. Lei è **residente** nella Provincia Autonoma di Trento?

Sì No

14. **Quanti permessi** ha già comperato durante **questa** stagione e di che **tipologia**?

n° permessi giornalieri: _____; n° permessi relativi a 3 giorni consecutivi _____;

n° permessi settimanali: _____; n° permessi relativi a 2 settimane _____;

n° permessi mensili _____;

15. Si ricorda **quanti chilogrammi** di funghi ha raccolto la **scorsa stagione**?

_____ Kg (*anche solo indicativi*)

16. Potrebbe dire **quanti chilogrammi** ha già raccolto in **questa stagione**?

_____ Kg (*anche solo indicativi*)

17. Oggi, il permesso giornaliero per la raccolta di 2 Kg di funghi costa 12 € per persona al giorno. **Quanto sarebbe disposto a pagare** in più per avere la possibilità di raccogliere 1 kg in più rispetto agli attuali 2 Kg (totale 3 Kg/persona/giorno)?

Può indicare per favore la cifra? _____ € (scriva zero se non vuole pagare di più)

18. Quanto sarebbe disposto a pagare in più per avere la possibilità di raccogliere 3 Kg in più rispetto agli attuali 2 Kg (totale 5 Kg/persona/giorno)

Può indicare per favore la cifra? _____ € (scriva zero se non vuole pagare di più)

19. (Solo ai non residenti) La possibilità di raccogliere funghi è per lei un criterio di scelta della Val di Fiemme come meta di vacanza? (barrare con una "X" una sola casella relativa alla risposta che ritiene più adatta)

Fondamentale Importante Di un certo peso Di scarsa rilevanza

Nullo

20. In allegato al questionario che lei sta compilando è presente una cartografia della Val di Fiemme. Utilizzando una penna vada a **cerchiare** sulla mappa le sue zone di raccolta. (Può indicare da una a molte zone di raccolta; ogni cerchio corrisponde ad una sola zona)

21. Da cosa è maggiormente influenzata **la scelta** della sua meta in bosco? (barrare con una "X" da una a più caselle, anche tutte)

Sono sempre andato lì Accesso molto facile con la mia auto

Presenza di sentieri segnati Area pianeggiante

Si trovano tanti funghi Pochi raccoglitori

Minor numero di controlli da parte degli agenti preposti

Altro: può specificare per favore? _____

22. Qual è il suo **anno di nascita**? _____

23. Qual è il suo **comune di residenza**? _____

24. Qual è la sua **professione**? (barrare con una "X" una sola casella relativa alla risposta che ritiene più adatta)

Impiegato Operaio Libero professionista Pensionato

Studente Casalinga Disoccupato Altro

25. In quale **fascia reddituale lorda** si colloca? (barrare con una "X" una sola casella relativa alla risposta che ritiene più adatta)

0-15.000 € 15.000-28.000 € 28.000-55.000 €

55.000-75.000 € Più di 75.000 €

26. Desidera avanzare delle **proposte migliorative** sul servizio di raccolta funghi in Val di Fiemme?

No, il servizio è già ben strutturato

Sì, _____

